



FEDERAZIONE AUTONOMA
BANCARI ITALIANI

DIPARTIMENTO WELFARE



GUIDA ALLA PREVIDENZA DI BASE CREDITO, CREDITO COOPERATIVO, ESATTORIALI

**INFORMAZIONI E DIRITTI SULLE PENSIONI
PER LAVORATORI GIOVANI E MENO GIOVANI**

LE GUIDE DEL DIPARTIMENTO WELFARE DELLA FABI

EDIZIONE MARZO 2022

**AGGIORNATA CON LEGGE BILANCIO 2022
QUOTA 102 E PROROGA OPZIONE DONNA**

SOMMARIO

PREFAZIONE	3
1. LA CONTRIBUZIONE.....	4
1.1 CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	4
1.1.1 LAVORATORI DIPENDENTI	5
1.2 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	6
1.3 CONTRIBUZIONE DA RISCATTO	7
1.4 CONTRIBUZIONE DA RICONGIUNZIONE.....	8
1.5 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA	9
1.7 MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	10
1.8 POSIZIONE CONTRIBUTIVA	11
1.8.1 ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE	11
1.8.2 ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO "ECOCERT"	12
1.8.3 ESTRATTO CONTRIBUTIVO INTERNAZIONALE	13
1.8.4 ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INTEGRATO	13
2. TIPOLOGIE, REQUISITI E DECORRENZE PENSIONI.....	15
2.1 PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA MISTO/RETRIBUTIVO	15
2.2 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO "USCITA STANDARD"	16
2.3 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO "SENZA REQUISITO MINIMO IMPORTO PENSIONABILE"	17
2.4 PENSIONE ANTICIPATA RETRIBUTIVA/MISTA	18
2.5 PENSIONE ANTICIPATA SISTEMA CONTRIBUTIVO "QUOTA 63"	19
2.6a PENSIONE "QUOTA 100"	20
2.6b PENSIONE "QUOTA 102"	21
2.7 PENSIONE "OPZIONE DONNA"	22
2.8 PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITA' NON INFERIORE ALL'80%	23
2.9 PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER NON VEDENTI O IPOVEDENTI.....	24
3. REGIME RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO - CRITERI DI CALCOLO	25
3.1 CRITERIO RETRIBUTIVO	26
3.2 CRITERIO MISTO.....	28
3.3 CRITERIO CONTRIBUTIVO	28
4. RICONGIUNZIONE, CUMULO, TOTALIZZAZIONE, COMPUTO E RISCATTO.....	31
4.1 RICONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI	31
4.2 CUMULO E TOTALIZZAZIONE	32

SOMMARIO

4.2.1 CUMULO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AUTONOMI (legge 233/1990)	33
4.2.2 CUMULO (legge 232/2016)	33
4.2.3 TOTALIZZAZIONE (legge 42/2006).....	33
4.3 COMPUTO (D.M. 282/1996)	35
4.4 CONTRIBUTI DA RISCATTO	36
4.4.1 CONTRIBUTI NON VERSATI	36
4.4.2 PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE	37
5. FONDI SPECIALI	39
5.1 CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI.....	39
5.2 GESTIONE SEPARATA	40
5.3 EX ENTI DI PREVIDENZA confluiti in gestioni speciali INPS.....	40
6. L'ASSEGNO STRAORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ.....	41
7. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (AOI) E PENSIONE DI INABILITÀ.....	44
7.1 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (AOI).....	45
7.2 PENSIONE DI INABILITÀ	47
8. PENSIONE AI SUPERSTITI	49
SCHEMA RIASSUNTIVO REQUISITI PENSIONISTICI PER IL 2022	51
ALLEGATO 1 - ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE	54
ALLEGATO 2 - ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO	56
ALLEGATO 3 - ESTRATTO CONTRIBUTIVO INTERNAZIONALE.....	58
ALLEGATO 4 - ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INTEGRATO.....	60
ALLEGATO 5 - ESEMPIO DI PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ASSEGNO STRAORDINARIO TE08	63

PREFAZIONE

La pubblicazione che vi presentiamo vede la luce in un momento particolare del Paese, del mondo del lavoro e del settore del credito.

A fine anno scorso è terminato il periodo di validità della cosiddetta “quota 100” e sono state approvate le nuove norme, peraltro aventi validità transitoria, tese ad evitare il brusco ritorno alle previsioni della legge Fornero sulle pensioni.

La presente Guida nasce fin dall’inizio con l’obiettivo degli autori di aggiornarla tempestivamente, in futuro, ogniqualvolta la normativa registrerà delle variazioni significative.

In ogni caso, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso fornire uno strumento, un “manuale operativo” potremmo dire, utile per i lavoratori e più ancora per gli operatori sindacali, su una materia che certamente presenta delle complessità e tuttavia costituisce un elemento essenziale di conoscenza, necessaria non solo verso il termine della vita lavorativa, bensì fin dall’inizio e durante la stessa.

Riscattare o non riscattare i titoli di studio oppure periodi di lavoro precedenti, necessità o meno di rinforzare le future prestazioni dell’INPS attraverso i Fondi Pensione, le prestazioni in caso di invalidità insorta, il rapporto fra i vari tipi di pensione con l’assegno straordinario dei “Fondi di sostegno al reddito”, sono solo alcuni esempi delle necessità di comprendere il funzionamento della cosiddetta “Previdenza di base” già nel corso della vita lavorativa: comprendere per decidere consapevolmente, potremmo dire in sintesi.

Non dimenticando, infine, che la pensione, i vari tipi di pensione (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti sono le tre “tipologie” di prestazioni pensionistiche INPS) costituiscono cardini fra i più fondamentali del Welfare pubblico, che naturalmente ne annovera altri importantissimi nel campo dell’Assistenza e degli Ammortizzatori Sociali.

Il Welfare, ricordiamolo, costituisce - a nostro avviso - uno dei collanti fondamentali di una società civile avanzata che voglia sostenere di se stessa che le persone, o forse sarebbe meglio dire “la persona umana”, ne costituiscono il cardine, il punto di riferimento, e che le persone non possono essere abbandonate al sopraggiungere di una qualche difficoltà: l’invalidità, il decesso della persona il cui reddito costituisce il sostegno della famiglia, un reddito dignitoso per la terza età (quando non si hanno più le energie per lavorare) e la malattia.

Come FABI, abbiamo bene in mente tali valori, ed in coerenza con essi abbiamo sviluppato la nostra azione di rappresentanza per le fasce di lavoratrici e lavoratori rappresentati, sul terreno proprio dell’azione sindacale, costruendo ulteriori rafforzamenti delle forme di Welfare: dai Fondi Pensione, alle forme di assistenza sanitaria, agli ammortizzatori di settore (i Fondi di Sostegno al Reddito) alle leve per costruire occupazione nuova e stabile (il F.O.C. - Fondo per l’Occupazione del Credito e il F.O.C.C. - Fondo per l’Occupazione del Credito Cooperativo).

La pandemia ci ha fatto misurare in modo più pregnante quanto il welfare possa valere in termini sociali nei momenti di emergenza personale o collettiva, ma ci ha messo più che mai di fronte al fatto che le forme del Welfare debbano essere continuamente aggiornate al fine di rispondere alle sollecitazioni che derivano dal contesto sociale di riferimento.

Tale è stato finora il nostro impegno come FABI, e tale sarà anche per il futuro.

Questa “Guida” vuole essere un contributo in questo senso, in considerazione del fatto che la conoscenza non è indifferente rispetto all’azione, che sia di tipo negoziale o che sia di assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Buona lettura e buona consultazione.

Marzo 2022

FABI - Dipartimento Welfare

1. LA CONTRIBUZIONE

L'obbligo di assicurarsi alle istituzioni previdenziali di riferimento, quando si effettua una prestazione lavorativa, è imposto dall'art. 2115 c.c.

Nel caso del rapporto di lavoro subordinato (o parasubordinato), l'obbligo assicurativo coinvolge tre soggetti: il datore di lavoro (o il committente), il lavoratore, l'ente di previdenza.

L'onere contributivo grava sul datore di lavoro e sul lavoratore e la legge stabilisce le percentuali di contribuzione.

Il datore di lavoro ha, inoltre, l'onere del versamento di tutta la contribuzione all'ente di previdenza.

I contributi versati nella posizione assicurativa serviranno al lavoratore per determinare il diritto (tempo/decorrenza) e la misura (importo) della pensione.

Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di contribuzione e maggiorazioni:

- 1.1 CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
- 1.2 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
- 1.3 CONTRIBUZIONE DA RISCATTO
- 1.4 CONTRIBUZIONE DA RICONGIUNZIONE
- 1.5 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
- 1.6 CONTRIBUZIONE ESTERA
- 1.7 MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

1.1 CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

I contributi previdenziali "obbligatori" che devono essere versati agli enti previdenziali in quanto dovuti per legge, sono determinati applicando la rispettiva aliquota contributiva alla retribuzione annua percepita.

L'aliquota contributiva da versare dipende da numerosi elementi:

- tipologia di lavoro svolto dall'assicurato (lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato);
- attività svolta dall'azienda (commercio, industria, agricoltura, credito, ecc.);
- dimensioni dell'azienda (ad esempio più o meno di 15 dipendenti o 50, a seconda del tipo di contributo da considerare);
- configurazione giuridica dell'azienda (società di persone, società di capitali, società cooperativa, ente no profit);
- qualifica del lavoratore (dirigente, impiegato, operaio, apprendista, lavoratore agricolo, domestico);
- fondo previdenziale di iscrizione del lavoratore.

Per le aziende del credito e del credito cooperativo i contributi dei lavoratori dipendenti sono versati a favore della gestione "Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti" (di seguito FPLD) dell'INPS.

Per i lavoratori dipendenti di "Agenzia delle Entrate - Riscossione" i contributi vengono versati alla "Fondo Esattoriali" dell'INPS (si tratta di una gestione speciale, obbligatoria, integrativa delle prestazioni ordinarie dei lavoratori dipendenti), oltre che nel FPLD.

1.1.1 LAVORATORI DIPENDENTI

Il prelievo della quota di contributi a carico del lavoratore avviene direttamente dalla busta paga a cura del datore di lavoro, che provvede anche al relativo versamento mensile all'INPS.

Di seguito riportiamo alcune delle aliquote contributive, relative al finanziamento delle prestazioni Invaldit , Vecchiaia e Superstiti (di seguito IVS) di alcune categorie di Lavoratori dipendenti:

Gestione	Lavoratore	Datore di lavoro	Aliquota totale
INPS (FPLD, ex fondo elettrici, telefonici, trasporti, ferrovie dello stato, dirigenti d'azienda)	9,19% ¹	23,81%	33,00%
Ex INPDAP gestione ² Stato	8,80%	24,20%	33,00%
Ex INPDAP ex CPDEL	8,85%	23,80%	32,65%
Ex IPOST ³	8,85%	23,80%	32,65%
ESATTORIALI: Pensione ordinaria (FPLD)	9,19%	23,31%	32,50%
Fondo integrativo esattoriali	2,20%	3,30%	5,50%

Nel caso in cui il lavoratore percepisca un reddito superiore, per l'anno 2022, a **48.279,00 euro** (4.023,00 euro x 12 mesi)   dovuta un'**aliquota contributiva aggiuntiva dell'1%** (9,19+1,00% = totale 10,19%) sulla quota di retribuzione che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'aliquota aggiuntiva   prevista esclusivamente per regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore, inferiori al 10%.

Esempio: imponibile previdenziale retribuzione mese dicembre 5.000,00 euro.

Imponibile previdenziale	Aliquota previdenziale	Contributi Dipendente
4.023,00	9,19%	369,71
977,00	10,19%	97,70
5.000,00		467,41

L'accredito dei contributi obbligatori e figurativi   sottoposto ad un limite relativo alla retribuzione settimanale pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per l'anno 2022 il trattamento minimo di pensione   di 525,38 euro, quindi il limite per l'accredito dei contributi:

- settimanale   pari a 210,15 euro (525,38 euro x 40%);
- annuo   pari a 10.928,00 euro (210,15 euro x 52).

Se non si raggiunge tale minimale i contributi verranno contrattati.

¹ La legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invaldit , la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. La fruizione della riduzione contributiva   subordinata alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base annua 35.000 euro mensile per tredici mensilit , non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro.

² L'INPDAP e l'ENPALS sono stati soppressi dall'art. 21 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 dal 1° gennaio 2012 confluendo in INPS ma non sono state modificate le normative previdenziali applicabili a queste gestioni.

³ L'IPOST   stato soppresso dall'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.122/2010, a far data dal 31 maggio 2010 confluendo in INPS ma non sono state modificate le normative previdenziali applicabili a questa gestione.

Facciamo un esempio per comprendere meglio: se un lavoratore, nell'anno, ha un imponibile di 8.500,00 euro, non si vedrà accreditate 52 settimane di contributi, ma soltanto 40 (ottenute dividendo 8.500,00 per il minimale settimanale di retribuzione, ossia per 210,15).

In pratica, anche se il lavoratore del nostro esempio ha lavorato tutto l'anno, ai fini della pensione si vedrà accreditate 12 settimane in meno, come se non avesse lavorato per oltre 2 mesi.

Questo succede perché non è previsto un numero minimo di ore di lavoro su cui versare i contributi. Di conseguenza, la contribuzione va calcolata tenendo conto dell'orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro, anche se inferiore a un eventuale orario minimo stabilito dal contratto collettivo.

L'art. 2 comma 18 della legge 335/1995 ha previsto solo per gli iscritti alla previdenza obbligatoria cui si applica il sistema contributivo puro (nuovi assicurati dal 1/1/1996) e per coloro che vi optino, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che nel 2022 è pari a 105.014,00 euro.

1.2 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I contributi figurativi accreditabili nella propria posizione previdenziale, senza onere a carico del lavoratore, sono quelli derivanti da assenze per causali socialmente rilevanti previste dalla legge o per cui abbia percepito un'indennità a carico dell'INPS.

I contributi figurativi con accredito a domanda sono previsti per i periodi di:

- servizio militare, nonché servizio civile o volontario obiettore di coscienza prestato in sostituzione (per gli avviati a tali servizi sostitutivi del servizio militare entro il 31/12/2005, anche per periodi conclusi successivamente);
- malattia*;
- assenza dal lavoro per donazione sangue **;
- congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio) **;
- maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
- congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum) **;
- riposi giornalieri (ex permessi per allattamento) **;
- assenze dal lavoro per malattia del bambino **;
- congedo per gravi motivi familiari **;
- permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave) **;
- congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave) **;
- periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l'assunzione di cariche sindacali.

** I periodi di malattia effettuati durante il rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione.*

*** Di norma tali periodi vengono accreditati su segnalazione del datore di lavoro e sono già riportati sul proprio estratto conto INPS. Qualora ciò non avvenisse occorrerà comunque presentare richiesta di accredito.*

L'accredito d'ufficio è previsto in caso di:

- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- assunzione con contratto di solidarietà;
- lavori socialmente utili;
- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione; Aspi, Mini Aspi, Naspi;
- assistenza antitubercolare.

1.3 CONTRIBUZIONE DA RISCATTO

I contributi da riscatto vengono accreditati, a seguito dell'accoglimento di specifica domanda da parte del lavoratore, per coprire periodi altrimenti privi di contribuzione.

Il riscatto si realizza sempre a titolo oneroso per il lavoratore interessato, ed è ammesso per:

- i periodi in cui non sono stati versati contributi obbligatori che però siano oramai prescritti. È necessario produrre documentazione avente data certa che comprovi la sussistenza del rapporto di lavoro e altri elementi che attestino la continuità del rapporto stesso;
- il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- l'attività lavorativa svolta all'estero in Paesi non convenzionati;
- il congedo parentale che si collochi al di fuori del rapporto di lavoro (per periodi equivalenti ai congedi facoltativi);
- gli anni di praticantato effettuati dai consulenti finanziari;
- l'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1/4/1996;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31/12/1996 nel limite di 3 anni e, fino al 2021, i periodi di "scopertura contributiva" successivi al 1995 nel limite di 5 anni (nuova forma di riscatto di carattere sperimentale introdotta dall'art. 20 del decreto legge 4/2019 convertito nella legge 26/2019);
- i periodi di lavoro svolti con contratto part-time (ai fini di ottenere la contribuzione equivalente al lavoro full-time);
- i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
- i periodi di servizio civile volontario svolti dal 1/1/2009;
- altri periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Nel corso degli anni le possibilità di riscatto dei periodi di studio sono state ampliate. L'ultimo aggiornamento in tal senso è stato fatto dal decreto-legge 4/2019 convertito in legge 26/2019 che ha introdotto il riscatto con onere ridotto (cosiddetto riscatto light) per i periodi che ricadono nel sistema contributivo⁴.

Va segnalato, infine, che i periodi di studio possono essere riscattati anche solo per periodi parziali, cosa che può rivelarsi particolarmente utile in molte casistiche.

Facciamo un esempio: se un lavoratore di sesso maschile, avesse l'obiettivo di cessare il rapporto di lavoro per pensionamento anticipato ma fosse in possesso di soli 41 anni di contributi mentre, con le norme attualmente in vigore, ne dovrebbe raggiungere 42 anni e 10 mesi, potrebbe esercitare la richiesta di riscatto della laurea e pagare l'equivalente del costo di soli 1 anno e 10 mesi anziché di tutto il corso legale di laurea, in tal modo raggiungendo i requisiti richiesti dalla legge per il pensionamento e potendo cessare il rapporto di lavoro anziché attendere l'equivalente periodo o lavorando oppure dovendo versare contributi volontari.

⁴ Circolare n. 6/2020.

1.4 CONTRIBUZIONE DA RICONGIUNZIONE

I contributi da ricongiunzione vengono accreditati a favore del lavoratore che intenda richiedere l'unificazione, cioè la "ricongiunzione", di tutti i suoi contributi presso un unico fondo (es. dalla Gestione Commercianti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ecc.).

Possono presentare tale domanda l'assicurato o i suoi superstiti e la ricongiunzione deve comprendere tutti i periodi di contribuzione: in sostanza, non è ammessa la ricongiunzione parziale dei propri contributi.

Lo scopo è quello di ottenere un unico trattamento pensionistico calcolato in modo omogeneo su tutti i contributi versati nell'arco della vita lavorativa.

Dal 1/7/2010 la ricongiunzione si realizza di norma⁵ a titolo oneroso.

CARATTERISTICHE E REQUISITI DI RICONGIUNZIONE			
	In ambito Inps verso fondo dipendenti	In ambito Inps verso altri fondi	Inps - Casse di previdenza dei professionisti
Gestioni interessate	Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; lavoratori autonomi (gestioni speciali)		Ago; forme sostitutive, esclusive (ed esonerative); lavoratori autonomi; casse libero professionali (anche solo tra quest'ultime)
Gestioni escluse	Gestione separata Inps; Casse libero professionali		Gestione separata Inps
Vincoli contribuzione	Almeno 5 anni da dipendente se si utilizzano contributi da gestioni autonome, oppure 5 anni in due o più gestioni diverse dall'Ago	Almeno 8 anni di contributi da lavoro effettivo se la gestione scelta non è quella in cui si è iscritti al momento della domanda	Età di vecchiaia con requisito minimo previsto nell'ordinamento accentrante, oppure somma dei periodi contributivi complessivi non inferiore a 35 anni
Requisito personale	Possibile anche se si ha già diritto a pensione		Cumulo dei contributi nella gestione in cui si è iscritti. Se già pensionabile, possibile anche in altra gestione se ci sono almeno 10 anni di contributi
Costo per il lavoratore	Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati	Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati	Sì e abbattuto del valore dei contributi accentrati
Sistema di calcolo	Quello della gestione in cui si accentra		Quello della gestione in cui si accentra
Pagamento	Unico, a carico della gestione accentrante		Unico, a carico della gestione accentrante
Pensione conseguibile	Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta, supplementare, invalidità	Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta	Anticipata, vecchiaia, inabilità, invalidità*, indiretta, supplementare*
Finestre mobili	Per l'anticipata	Per l'anticipata	Può essere previsto un differimento a seconda delle casse
Fonte normativa	Legge 29/1979		Legge 45/1990
NOTA: *se prevista nella gestione			Fonte SOLE 24 ORE

⁵ Circolare INPS 142 del 05/11/2010 *Continuano ad avere titolo al trasferimento della contribuzione senza oneri a loro carico i soggetti (dipendenti pubblici) in favore dei quali opera d'ufficio la costituzione della posizione assicurativa, cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010 e coloro che, tenuti a presentare specifica istanza, abbiano chiesto all'INPDAP la costituzione della posizione assicurativa prima dell'entrata in vigore della legge n. 122/2010.*

1.5 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

I contributi volontari possono essere versati dai lavoratori che abbiano cessato o sospeso l'attività lavorativa (es. periodi di aspettativa non retribuita prevista da leggi e contratti), con lo scopo di perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a pensione oppure per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto (es. nel caso di contratto di lavoro a part-time).

La legge prevede specifici requisiti per consentire il versamento volontario dei contributi, vale a dire:

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- in alternativa, almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Nel caso di versamenti volontari presso la gestione separata INPS art. 2 comma 26 legge n. 335/1995 i requisiti sono più bassi ma devono essere raggiunti nella sola gestione separata:

- almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- in alternativa, a partire dal 1/1/2001, cinque anni complessivi di contribuzione.

I requisiti contributivi richiesti devono essere perfezionati con contribuzione effettiva: è quindi esclusa la possibilità di utilizzare la contribuzione figurativa al fine di raggiungerli.

La domanda si presenta all'INPS in via telematica e, una volta verificati i requisiti, l'Istituto di previdenza concederà l'autorizzazione ai versamenti volontari inviando un bollettino MAV di pagamento.

I contributi volontari si versano solo per periodi successivi alla richiesta con versamenti e scadenze trimestrali entro determinate date, fatta salva la possibilità di versare 6 mesi arretrati, precedenti la domanda, se non già coperti da contributi. I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

Per quanto riguarda l'importo da pagare, **per i lavoratori dipendenti**, si prendono a riferimento le retribuzioni riferite alla media delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. **Per i lavoratori autonomi**, l'importo è determinato sulla media dei redditi denunciati ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Mentre, per i coltivatori diretti l'importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. A questi parametri retributivi e reddituali si applicheranno le aliquote contributive previste (vedi circolari INPS n. 56/2013, n. 101/2013).

L'onere dei versamenti volontari è deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.



1.6 CONTRIBUZIONE ESTERA

La contribuzione estera, di norma, è valida ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo, anche nel caso di cumulo di una pensione estera (ove compatibile con le istruzioni riportate nel messaggio INPS n. 1094/2016).

“In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati una sola volta, con riferimento alle singole gestioni italiane. Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione della contribuzione estera, venga perfezionato in più gestioni, dovrà essere attribuito all'interessato il trattamento più favorevole.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Si evidenzia, infine, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo, come da citato messaggio n. 1094/2016.”

Fonte INPS

1.7 MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Hanno diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione:

- i lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, nonché i lavoratori sordomuti hanno diritto ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi per ogni anno di attività lavorativa a partire dal riconoscimento del requisito, fino ad un massimo di 5 anni;
- i lavoratori non vedenti, coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto ad una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta a partire dal riconoscimento del requisito.

La maggiorazione dell'anzianità contributiva è utile anche ai fini del calcolo della pensione per la quota retributiva in ambedue le casistiche.

Va segnalato invece che, nella casistica dei lavoratori non vedenti, viene riconosciuto un beneficio economico anche sulla parte contributiva della pensione (per le pensioni decorrenti a partire dal gennaio 2017 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni della legge 232/2016).

Infatti, in tale casistica, viene previsto che la parte contributiva della pensione venga calcolata sulla base dei contributi versati ma il coefficiente relativo all'età - che si utilizza per convertire il montante dei contributi al fine di ottenere l'importo di pensione spettante - viene maggiorato di 4 mesi per ogni anno lavorato in cui l'interessato fosse in possesso del requisito sanitario (riconoscimento di non vedente come sopra definito).

Per fare un esempio, se al momento della decorrenza della pensione l'interessato fosse stato riconosciuto non vedente da 12 anni, ed avesse un'età di 61 anni, la parte contributiva della pensione si calcolerebbe applicando il coefficiente, migliore, relativo all'età di 65 anni, in quanto i 12 anni dell'esempio darebbero diritto ad una maggiorazione di $12 \times 4 = 48$ mesi.

SCHEMA RIEPILOGATIVO UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE				
GESTIONE	PENSIONE	TOTALIZZAZIONE/ TOTALIZZAZIONE ESTERA	CUMULO	ASSEGNO STRAORDINARIO CREDITO/BCC/ ESATTORIALI
DIPENDENTE	SI	SI	SI	SI
CONTRIBUTI ESTERI	SI	SI*	NO	SI*
COMMERCianti (COM)	SI	SI	SI	SI
ARTIGIANI (ART)	SI	SI	SI	SI
DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIA (EX INPDAl)	SI	SI	SI	SI
COLTIVATORI DIRETTI (CDCM)	SI	SI	SI	SI
POSTALI (EX IPOST)	SI	SI	SI	NO**
GESTIONE SEPARATA	SI	SI	SI	NO
SPETTACOLO E SPORTIVI (EX ENPALS)	SI	SI	SI	SI***
CASSE PROFESSIONALI (GEOMETRI, ARCHITETTI, MEDICI, GIORNALISTI, ECC.)	SI	SI	NO	NO**
FERROVIE/ELETTTRICI/TELEFONICI/VOLO	SI	SI	SI	NO**
GENTE DI MARE	SI	SI	SI	SI
*Ai soli fini del perfezionamento del raggiungimento dei requisiti contributivi, per il diritto all'assegno straordinario e della pensione sono utili anche i versamenti effettuati presso Paesi dell'Unione europea e presso i Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile, ecc.). Si precisa che tali contributi valgono per la determinazione dell'importo della pensione e non per l'importo dell'assegno straordinario.				
**Questa tipologia di contribuzione puo essere utilizzata ai fini dell'accesso all'esodo solo a seguito di ricongiunzione nella gestione lavoratori dipendenti.				
***Si segnalano difficoltà su alcune strutture territoriali dell'INPS ai fini dell'accesso all'assegno straordinario per il settore Bcc, nonché per il settore ABI pur essendoci una specifica delibera del Fondo.				

1.8 POSIZIONE CONTRIBUTIVA

INPS mette a disposizione 4 diversi documenti dove viene riportata la posizione previdenziale personale:

- Estratto Conto Previdenziale;
- Estratto Conto Certificativo;
- Estratto Conto Contributivo Internazionale;
- Estratto Conto Contributivo Integrato.

1.8.1 ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE

L'estratto conto INPS è la "fotografia" della vita assicurativa del lavoratore, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, figurativi, ricongiunti, volontari e riscattati (**ATTENZIONE: NON SONO RIPORTATE LE MAGGIORAZIONI**).

L'estratto conto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze.

Come controllare l'estratto conto?

Per i dipendenti privati la registrazione dei contributi avviene di norma in settimane:

- 13 settimane equivalgono a tre mesi;
- 26 settimane equivalgono a sei mesi;
- 52 settimane equivalgono a un anno.

Per gli artigiani e commerciali la registrazione dei contributi avviene di norma in mesi.
Per gli agricoli la registrazione dei contributi avviene di norma in giornate.

Le contribuzioni previdenziali si prescrivono trascorso il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro.

Vedi allegato 1 - Estratto Conto Previdenziale

Allegato 1 - ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE



Estratto Conto Previdenziale
Regime generale

Emesso il 22/06/2021

Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell'INPS. Non ha valore certificativo. Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell'INPS o ad un Ente di patronato.

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro		
01/08/1975	31/10/1975	Apprendista artigiano	sett.	13	13,000		

1.8.2 ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO "ECOCERT"

Allorquando il lavoratore sia vicino alla pensione o all'assegno straordinario, è fortemente consigliabile richiedere l'ECOCERT, ovvero l'**estratto conto certificativo**: un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.

Per richiedere online l'estratto conto certificativo, occorre accedere al sito www.inps.it digitando Codice Fiscale e PIN oppure utilizzando lo SPID.

In alternativa, ci si potrà rivolgere ai rappresentanti sindacali FABI per ottenerne il rilascio tramite il Patronato.

Vedi allegato 2 - Estratto Conto Certificativo



INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

COMUNICAZIONE CERTIFICATIVA DEL CONTO ASSICURATIVO

Numero Pratica: _____

Cognome/Nome: _____
 Nato/a il _____ a _____
 Codice Fiscale: _____

Periodo	Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione	Retribuzione o reddito	Nota
Lavoro dipendente o assimilato (esclusi i contributi agricoli)		1.081	1.081	
Figuranti non agricoli (per eventi diversi da disoccupazione e malattia)		48	48	

1.8.3 ESTRATTO CONTRIBUTIVO INTERNAZIONALE

Per conoscere complessivamente le settimane utili ai fini previdenziali in presenza di contributi esteri, è necessario richiedere l' **estratto contributivo internazionale**, con le stesse modalità appena citate.

Vedi allegato 3 - Estratto Contributivo Internazionale

Sett mane di anzianità contributiva in alternativa all'età	Settimane di anzianità contributiva collegata all'età
1.911	1.884

1.8.4 ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INTEGRATO

L'estratto conto integrato (E.C.I.) è un prospetto informativo che riporta i dati pensionistici relativi all'intera vita lavorativa del soggetto interessato.

Contiene i dati presenti nell'Anagrafe generale degli attivi, ossia le posizioni contributive non solo dell'INPS bensì anche di tutti gli Enti pensionistici e Casse previdenziali dello stato italiano.

In parole povere, ciascun lavoratore potrà disporre in un solo documento di tutte le informazioni di posizione assicurativa che lo riguardano, relative al lavoro svolto nel settore privato o nella pubblica amministrazione.

Gli iscritti INPS, come è il caso dei lavoratori dipendenti, possono accedere all'E.C.I. e stamparne o salvarne copia, dalla propria area riservata digitando sulla barra di ricerca la parola "Fascicolo", aprendo la prima finestra "Servizio - Fascicolo previdenziale del cittadino".

2. TIPOLOGIE, REQUISITI E DECORRENZE PENSIONI

La pensione è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

L'INPS eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge.



2.1 PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA MISTO/RETRIBUTIVO

(Ultima normativa di riferimento D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) quali FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) nonché agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell'AGO.

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica definitiva, riconosciuta/riconoscibile all'assicurato in base ai requisiti di seguito descritti.

Requisiti per la prestazione:

✓ **Anagrafico:**

- un'età minima detta *età pensionabile* (l'età pensionabile può aumentare con periodicità biennale se si verifica l'incremento delle aspettative di vita). Attualmente l'età pensionabile è di 67 anni e non verrà incrementata fino al 31/12/2024. Una nuova valutazione sarà effettuata per il biennio 2025-2026 e il requisito, secondo la legge, potrà aumentare al massimo di 3 mesi arrivando, quindi, al massimo a 67 anni e 3 mesi.

✓ **Contributivo:**

- un'anzianità contributiva minima di 20 anni. Tuttavia chi sia in possesso di 15 anni di versamenti effettuati entro il 1992, potrà ottenere la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.

✓ **Ulteriori requisiti:**

- cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Tabella 1 - PENSIONE VECCHIAIA MISTA/RETRIBUTIVA							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	67 anni + aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contributi effettivi		il mese successivo alla maturazione del diritto	15 anni di contributi se versati prima del 1992	SI
DONNA							

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione

2.2 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO “USCITA STANDARD”

(Ultima normativa di riferimento D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

Gli assicurati all’A.G.O. per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione con i medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto. Dovranno tuttavia soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - un’età minima detta *età pensionabile* (l’età pensionabile può aumentare con periodicità biennale se si verifica l’incremento delle aspettative di vita). Attualmente l’età pensionabile è di 67 anni e non verrà incrementata fino al 31/12/2024. Una nuova valutazione sarà effettuata per il biennio 2025-2026 e il requisito, secondo la legge potrà aumentare al massimo di 3 mesi arrivando, quindi, al massimo a 67 anni e 3 mesi.
- ✓ **Contributivo:**
 - un’anzianità contributiva minima di 20 anni.
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - cessazione attività lavorativa dipendente;
 - raggiungere l’importo soglia pari a 1,5 volte l’Assegno Sociale (l’assegno sociale per il 2022 è pari ad euro 467,65 quindi l’importo da raggiungere sarà pari ad euro 701,47 riferito all’anno 2022).

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Tabella 2 - PENSIONE VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO "USCITA STANDARD"							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	67 anni + aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contributi	Requisito economico aggiuntivo in caso di soli contributi dal 1996**	il mese successivo alla maturazione del diritto	Le lavoratrici madri possono: ridurre il requisito anagrafico di 4 mesi a figlio (massimo 12 mesi) o aumentare il coeff. rivalutazione	SI
DONNA							

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione

** Nota: soglia minima di euro 701,47 pari a 1,5 dell’assegno sociale che per il 2022 ammonta a euro 467,65

2.3 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO “SENZA REQUISITO MINIMO IMPORTO PENSIONABILE”

(Ultima normativa di riferimento D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

In alternativa alla pensione di vecchiaia appena trattata possono accedere alla prestazione pensionistica i lavoratori in possesso di almeno 5 anni di contribuzione “**effettiva**” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo anzianità) **successiva al 1° gennaio 1996** al compimento di **71 anni di età** - a prescindere dall'importo della pensione.

NOTA: tale tipo di prestazione non può tuttavia essere richiesta qualora sia presente contribuzione antecedente al 01/01/1996.

Requisiti per la prestazione:

✓ **Anagrafico:**

- un'età minima detta *età pensionabile* (l'età pensionabile può aumentare con periodicità biennale nell'ipotesi di incremento delle aspettative di vita).

Attualmente l'età pensionabile per questo tipo di pensione è di 71 anni e non verrà incrementata fino al 31/12/2024. Una nuova valutazione sarà effettuata per il biennio 2025-2026 e il requisito secondo la legge potrà aumentare al massimo di 3 mesi arrivando, quindi, al massimo a 71 anni e 3 mesi.

✓ **Contributivo:**

- un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

✓ **Ulteriori requisiti:**

- cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Tabella 3 - PENSIONE VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO "SENZA REQUISITO MINIMO IMPORTO PENSIONABILE"							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	71 anni + aspettativa di vita dopo 2024	5 anni contributi effettivi successivi al 31.12.1995		il mese successivo alla maturazione del diritto		SI
DONNA							

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione

2.4 PENSIONE ANTICIPATA RETRIBUTIVA/MISTA (Ultima normativa di riferimento D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'A.G.O., alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), ed agli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Questa tipologia di pensione matura con il solo requisito contributivo che, fino al 31 dicembre 2026, è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

Il requisito contributivo è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, quindi dal 01/01/2027 potrebbe innalzarsi in base alla verifica dei dati che saranno comunicati dall'ISTAT.

La verifica verrà successivamente effettuata ogni due anni e la legge prevede che non possa prevedere un incremento dei requisiti maggiore di tre mesi (quindi 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne, come incremento massimo possibile dal 1/1/2027).

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Contributivo:**
 - un'anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi per le donne;
 - un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

NB: **35 anni di contributi** devono essere effettivi, quindi vanno esclusi dal conteggio i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (Circolare INPS 180/2014).
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo ai tre mesi dalla maturazione del diritto (Esempio: un lavoratore di sesso maschile che raggiunga i 42 anni e 10 mesi il 22 febbraio, avrà diritto a percepire la pensione con decorrenza 1° giugno).

Tabella 4: PENSIONE ANTICIPATA RETRIBUTIVA/MISTA							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTUZIONE*
UOMO	dal 2019 al 2026		42 anni 10 mesi	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia**)	3 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 3° mese di finestra)	Blocco aspettativa di vita fino al 31.12.2026 - D. legge 4/2019	SI
DONNA			41 anni 10 mesi				
* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione							
** Nota: i periodi di malattia effettuati durante un rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione							

2.5 PENSIONE ANTICIPATA SISTEMA CONTRIBUTIVO “QUOTA 63” (Ultima normativa di riferimento D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

Gli assicurati all’A.G.O. per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione anticipata contributiva al compimento di **64 anni** (a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva”, inoltre dovranno soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale).

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - un’età minima detta *età pensionabile* (l’età pensionabile può aumentare con periodicità biennale se si registra l’incremento delle aspettative di vita). Attualmente l’età pensionabile per questo tipo di pensione è di 64 anni e non verrà incrementata fino al 31/12/2024. Una nuova valutazione sarà effettuata per il biennio 2025-2026 e il requisito, secondo la legge potrà aumentare al massimo di 3 mesi arrivando, quindi, al massimo a 64 anni e 3 mesi.
- ✓ **Contributivo:**
 - un’anzianità contributiva minima di 20 anni.
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - cessazione attività lavorativa dipendente;
 - l’importo del trattamento pensionistico non può essere inferiore al 2,8 l’assegno sociale (1.309,42 euro per il 2022).

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Tabella 5: PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA "QUOTA 63"							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	64 anni più aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contributi effettivi - si esclude la contribuzione figurativa	requisito economico aggiuntivo**	il mese successivo alla maturazione del diritto	Possibilità di accedere con le regole del computo nella Gestione Separata (vedi punto 4.3)	SI
DONNA							
* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione							
** Nota: soglia minima di euro 1.309,42 pari a 2,8 dell’assegno sociale che per il 2022 ammonta a euro 467,65							

2.6a PENSIONE “QUOTA 100” (D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019)

La “Quota 100” è operativa dal 2019, consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantino almeno 38 anni di contributi nonché un’età anagrafica minima di 62 anni.

La misura ha però carattere sperimentale ed è in vigore fino 31 dicembre 2021.

Il lavoratore che raggiunga i requisiti di cui sopra entro il 31/12/2021, acquisirebbe il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31/12/2021 cristallizzando, cioè, il proprio diritto a pensione.

NB: la legge prevede che chi percepisce la pensione “quota 100” non possa svolgere alcuna attività lavorativa. È ammessa solo la presenza di redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di cinquemila euro lordi. Il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione permane fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - un’età minima detta *età pensionabile* 62 anni entro il 31/12/2021 (nati entro il 31/12/1959).
- ✓ **Contributivo:**
 - un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
 - NB: 35 anni di contributi** devono essere effettivi, quindi vanno esclusi dal conteggio i periodi di contributi figurativi derivanti da disoccupazione indennizzata e malattia (Circolare INPS 180/2014).
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo ai tre mesi dal raggiungimento di entrambi i requisiti (62 anni di età e 38 di contributi) per il *settore privato (per i dipendenti pubblici occorrerà attendere 6 mesi invece di 3)*.

Tabella 6a: PENSIONE "QUOTA 100"							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2019 al 2021	62 anni	38 anni	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia**)	Settore privato 3 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 3° mese di finestra)	1. Data limite per la maturazione del diritto il 31.12.2021 2. Nessun limite temporale per esercitare il diritto	SI - escluse le casse professionali
DONNA					Settore pubblico 6 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 6° mese di finestra)		
* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione							
** Nota: i periodi di malattia effettuati durante un rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione							
*** Nota: si segnala che la normativa prevede che non si possa cumulare la contribuzione delle casse professionali ai fini del raggiungimento dei requisiti. Tuttavia gli interessati possono ricongiungere tale contribuzione nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti ai fini del perfezionamento dei requisiti.							

2.6b PENSIONE “QUOTA 102” (Legge Bilancio 2022 n.234/2021)

La legge di bilancio 2022 ha modificato l'articolo 14, decreto-legge 4/2019 in materia di pensione Quota 100, riconoscendo il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (pensione Quota 102).

Il lavoratore che raggiunga i requisiti di cui sopra entro il 31/12/2022, acquisirebbe il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31/12/2022 cristallizzando, cioè, il proprio diritto a pensione.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

NB: la legge prevede che chi percepisce la pensione “quota 102” non possa svolgere alcuna attività lavorativa. È ammessa solo la presenza di redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di cinquemila euro lordi. Il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione permane fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - un'età minima detta *età pensionabile* 64 anni entro il 31/12/2022 (nati entro il 31/12/1958).
- ✓ **Contributivo:**
 - un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
 - NB: 35 anni di contributi** devono essere effettivi, quindi vanno esclusi dal conteggio i periodi di contributi figurativi derivanti da disoccupazione indennizzata e malattia (Circolare INPS 180/2014).
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo ai tre mesi dal raggiungimento di entrambi i requisiti (64 anni di età e 38 di contributi) per il *settore privato (per i dipendenti pubblici occorrerà attendere 6 mesi invece di 3)*.

Tabella 6b: PENSIONE "QUOTA 102"							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTUZIONE*
UOMO	2022	64 anni	38 anni	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia**)	Settore privato 3 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 3° mese di finestra)	1. Data limite per la maturazione del diritto il 31.12.2022 2. Nessun limite temporale per esercitare il diritto	SI - escluse le casse professionali
DONNA					Settore pubblico 6 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 6° mese di finestra)		
* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione							
** Nota: i periodi di malattia effettuati durante un rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione							
*** Nota: si segnala che la normativa prevede che non si possa cumulare la contribuzione delle casse professionali ai fini del raggiungimento dei requisiti. Tuttavia gli interessati possono ricongiungere tale contribuzione nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti ai fini del perfezionamento dei requisiti.							

2.7 PENSIONE “OPZIONE DONNA” (L. 243/2004)

Si tratta di una tipologia di pensione sperimentale introdotta nel 2004 per consentire alle Donne di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie a condizione di accettare una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo (che generalmente produce una significativa riduzione dell'importo dell'assegno mensile).

Originariamente era previsto che tale tipologia di pensione avrebbe avuto termine a fine anno 2015 ma negli anni è stata prorogata.

L'ultima modifica è stata effettuata recentemente dalla legge di bilancio 2022 che consente alle lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni di età (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (messaggio INPS 169/2022) di andare in pensione. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la finestra secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per coloro che hanno contributi solo come dipendente e 18 mesi per chi ha (in parte o totalmente) contributi da lavoro autonomo.

L'INPS ha infine chiarito che l'esercizio di tale opzione sarà possibile, da parte delle lavoratrici che abbiano maturato i previsti requisiti entro il 31/12/2021, in qualunque momento successivo. In poche parole, entro fine 2021 occorrerà solo essere in possesso dei requisiti ma la domanda di pensione si potrà esercitare in qualunque momento successivo se ne abbia interesse.

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - una età minima detta *età pensionabile* 58 anni entro il 31/12/2021 (nate entro il 31/12/1963) per le lavoratrici dipendenti;
 - una età minima detta *età pensionabile* 59 anni entro il 31/12/2021 (nate entro il 31/12/1962) per le lavoratrici autonome. Ai fini dell'esercizio della richiesta della pensione “opzione donna” va chiarito che, per lavoratrici autonome si deve intendere anche coloro che alla data della richiesta siano lavoratrici dipendenti ma che, per raggiungere il requisito dei 35 anni, utilizzino anche contributi da lavoro autonomo accreditati in passato sulla propria posizione.
- ✓ **Contributivo:**
 - un'anzianità contributiva minima di 35 anni effettivi entro 31/12/2021, quindi vanno esclusi dal conteggio i periodi di contributi figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia.
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo ai:

- dodici mesi dalla maturazione del diritto per lavoratrici dipendenti;
- diciotto mesi dalla maturazione del diritto per lavoratrici autonome.

Tabella 7: PENSIONE OPZIONE DONNA							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTUZIONE*
DONNA	valida fino al 31/12/2021	Dipendenti 58 anni (nate sino al 31/12/63)	35 anni	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia**)	Dipendenti - 12 mesi - ultima data utile 31/12/2022	Liquidazione con calcolo interamente contributivo	NO
		Autonome 59 anni (nate sino al 31/12/62)			Autonome - 18 mesi - ultima data utile 30/06/2023	Nessun limite temporale per esercitare il diritto	
* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione							
** Nota: i periodi di malattia effettuati durante un rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione							

2.8 PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITA' NON INFERIORE ALL'80%

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80% è stata introdotta dal decreto legislativo 503/92. Tale prestazione viene garantita a coloro che sono in possesso di una invalidità riconosciuta almeno pari all'80% dall'INPS, a seguito di specifica visita medica. Per ottenerla è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti minimi.

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - 61 anni di età (60 anni + incrementi) per gli uomini e 56 anni di età (55 anni + incrementi) per le donne.
- ✓ **Contributivo:**
 - 20 anni di contributi da dipendente settore privato (non sono utili al beneficio i contributi da lavoro del settore pubblico e da lavoro autonomo).
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - invalidità minima 80% riconosciuta da INPS;
 - cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: 12 mesi di finestra mobile a partire dalla data di maturazione dell'ultimo requisito (contributivo o di età).

NB: la pensione di vecchiaia anticipata è subordinata al riconoscimento del requisito sanitario da parte della commissione medica INPS. Quest'ultima può riservarsi di far decorrere i 12 mesi di finestra mobile a partire dalla data di presentazione della domanda.

L'accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 % deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS: se il lavoratore, dunque, ha eventualmente già ottenuto il riconoscimento di una percentuale d'invalidità pari o superiore all'80% da parte di un altro ente, la certificazione rilasciata costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale utile alla pensione di vecchiaia anticipata.

Tabella 8: PENSIONE VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITA' NON INFERIORE ALL'80%							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	61 anni + aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contributi effettivi da dipendente settore privato	Invalidità non inferiore all'80% riconosciuta da INPS	12 mesi - (dalla maturazione del requisito oppure dal momento della domanda - su indicazione della commissione INPS)	15 anni di contributi se versati prima del 1992	NO
DONNA		56 anni + aspettativa di vita dopo 2024					
* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione							

2.9 PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER NON VEDENTI O IPOVEDENTI

La pensione di vecchiaia anticipata per i non vedenti o ipovedenti è stata introdotta dal decreto legislativo 503/92. Tale prestazione permette di ottenere la pensione con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella necessaria per la pensione di vecchiaia ordinaria. Per ottenerla è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti minimi.

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - 56 anni di età (55 anni + incrementi) per gli uomini e 51 anni di età (50 anni + incrementi) per le donne.
- ✓ **Contributivo:**
 - 10 anni di contributi.
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - certificazione di invalidità civile del riconoscimento della condizione di non vedente o ipovedente;
 - cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: 12 mesi di finestra mobile a partire dalla data di maturazione dell'ultimo requisito per i dipendenti, 18 mesi di finestra per gli autonomi.

Tabella 9: PENSIONE VECCHIAIA ANTICIPATA NON VEDENTI O IPOVEDENTI

	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	56 anni + aspettativa di vita dopo 2024	10 anni contributi effettivi da dipendente	Certificazione di invalidità civile del riconoscimento della condizione di non vedente o ipovedente	12 mesi per i dipendenti 18 mesi per gli autonomi		NO
DONNA		51 anni + aspettativa di vita dopo 2024					

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione



3. REGIME RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO - CRITERI DI CALCOLO

Prima di analizzare i due principali criteri di calcolo della pensione, retributivo e contributivo, si ritiene opportuno fare una breve introduzione del contesto storico e delle motivazioni che hanno portato alla loro adozione.

Gli eventi socio-politici ed economici che hanno caratterizzato il XX secolo, hanno determinato una costante e incontrollata perdita del potere di acquisto della moneta in alcuni periodi. Una delle principali conseguenze di tale svalutazione che ha colpito la nostra moneta è stata quella di rendere inadeguati gli interventi pubblici in campo pensionistico, iniziati con la legge n. 350 del 17 luglio 1898 che istituiva la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia poi trasformata in Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), cui fece seguito il decreto legge n. 603 del 21 aprile 1919, che trasformava da facoltativa ad obbligatoria l'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia. Successivamente, al fine di garantire una pensione che assicurasse la sussistenza, i meccanismi predisposti furono oggetto di costanti e periodiche revisioni, fino alla legge n. 153 del 30 aprile 1969 (che ha confermato e migliorato la legge n. 238 del 18 marzo 1968 ed il relativo decreto presidenziale delegato n. 488 del 27 aprile 1968), che introdusse il **criterio retributivo di calcolo della pensione**. Con tale criterio l'importo della pensione da erogare viene determinato in base all'anzianità contributiva ed alle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro, senza più tenere conto dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Tale condizione era resa possibile dal boom economico di cui il paese beneficiava da diversi anni e dalla sua situazione anagrafica; l'Italia degli anni 60/70 era un paese giovane con 4 lavoratori attivi per ogni pensionato.

I cambiamenti socio-economici del paese, che hanno registrato un rapido declino della curva della crescita del prodotto interno lordo (PIL) e un altrettanto rapido invecchiamento della popolazione con la discesa da 4 a meno di 2 del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, hanno messo a nudo la fragilità del nostro sistema pensionistico, la cui sostenibilità nel corso del tempo, poteva essere garantita solo da un'economia in continua espansione, con il mantenimento di alti tassi di occupazione tra la popolazione attiva.

Per evitare il collasso dell'INPS, la legge n. 335 del 1995 (riforma Dini) ha modificato le modalità di calcolo della pensione con l'introduzione di un meccanismo che avrebbe portato al progressivo esaurimento del criterio retributivo ed alla sua sostituzione con il criterio contributivo. Con quest'ultimo criterio l'importo della pensione viene calcolato tenendo conto del montante contributivo accumulato durante tutto la fase lavorativa e delle aspettative di vita.

Al fine di rendere meno traumatico possibile il passaggio da un criterio all'altro, alla legge sono state poste alcune condizionalità:

a) coloro che al 31/12/1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi avrebbero continuato a beneficiare del calcolo della pensione con il sistema retributivo;

b) coloro che a tale data avevano meno di 18 anni di contributi, avrebbero beneficiato del calcolo con il sistema retributivo fino a tale data e del sistema contributivo a partire dal 01/01/1996. Per questi soggetti si dice che la pensione viene calcolata con il "sistema misto" (retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996);

c) coloro che iniziano a lavorare dall'01/01/1996 invece vedranno la loro pensione interamente calcolata con il sistema contributivo.

Nel 2011, inoltre, per far fronte ad una nuova forte crisi finanziaria del nostro paese, la legge n. 214 (legge Fornero) ha ulteriormente peggiorato le modalità di uscita e i criteri di calcolo della pensione. In particolare, per tutte le tipologie di lavoratori ed anche per coloro che erano in possesso di 18 anni di contributi al 31/12/1995 e che fossero ancora in servizio, è stato previsto che le prestazioni relative ai contributi versati dal 1/1/2012 vengano trattate con il criterio contributivo.

All'atto pratico, a partire da tale data, non esiste più il criterio retributivo puro e le pensioni vengono calcolate con il sistema misto (retributivo + contributivo) o con il sistema contributivo, con il primo dei due destinato ad esaurirsi nel giro di venti anni circa.

3.1 CRITERIO RETRIBUTIVO

Gli elementi di calcolo della pensione con il metodo RETRIBUTIVO per coloro che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, sono:

- a) la retribuzione media settimanale pensionabile, che è costituita dalla retribuzione percepita negli ultimi anni di attività lavorativa;
- b) l'anzianità contributiva che è rappresentata dalle settimane lavorative prestate nel periodo retributivo;
- c) l'aliquota di rendimento, rappresentata dalla percentuale applicata alla retribuzione media settimanale pensionabile per calcolare l'importo della pensione. Essa parte dal 2%, per ogni 52 settimane (equivalenti ad un anno), e scende fino ad un minimo dello 0,90% in base alle tabelle annualmente aggiornate dall'INPS;

<i>Parametri per la determinazione delle aliquote di rendimento nel 2022</i>			
QUOTA A			
Retribuzione annua pensionabile			Aliquote di rendimento
<i>base</i>	<i>fino a</i>	48.279,00	2,00%
<i>base+33%</i>	<i>fino a</i>	64.211,07	1,50%
<i>base+66%</i>	<i>fino a</i>	80.143,14	1,25%
<i>sup. al 166%</i>	<i>oltre</i>	80.143,14	1,00%
QUOTA B			
Retribuzione annua pensionabile			Aliquote di rendimento
<i>base</i>	<i>fino a</i>	48.279,00	2,00%
<i>base+33%</i>	<i>fino a</i>	64.211,07	1,60%
<i>base+66%</i>	<i>fino a</i>	80.143,14	1,35%
<i>base+90%</i>	<i>fino a</i>	91.730,10	1,10%
<i>sup. al 190%</i>	<i>oltre</i>	91.730,10	0,90%

- d) il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni calcolato annualmente dall'ISTAT. Tale indice si basa sull'andamento dell'inflazione e viene usato per aggiornare l'importo della retribuzione pensionabile al costo della vita.

Coefficients di rivalutazione INPS 2021					
Anno	QUOTA A	QUOTA B	Anno	QUOTA A	QUOTA B
2021	1	1	1999	1,3837	1,6734
2020	1	1	1998	1,4052	1,7139
2019	1	1,01	1997	1,4299	1,759
2018	1,005	1,025	1996	1,4513	1,8041
2017	1,0161	1,0463	1995	1,5176	1,8895
2016	1,0272	1,0681	1994	1,6151	2,0066
2015	1,0272	1,0784	1993	1,684	2,1022
2014	1,0272	1,0886	1992	1,7557	2,2077
2013	1,0292	1,101	1991	1,8383	2,3453
2012	1,0406	1,1239	1990	1,9803	2,5149
2011	1,0724	1,1685	1989	2,1223	2,6889
2010	1,1012	1,2111	1988	2,26	2,8885
2009	1,1187	1,241	1987	2,3805	3,0546
2008	1,1269	1,2616	1986	2,5103	3,2197
2007	1,1629	1,3139	1985	2,6582	3,4416
2006	1,1834	1,3484	1984	2,8823	3,7652
2005	1,207	1,3874	1983	3,2013	4,1941
2004	1,2275	1,4233	1982	3,6488	4,858
2003	1,2511	1,4641	1981	4,2309	5,6929
2002	1,282	1,5129	1980	5,0082	6,8061
2001	1,3138	1,5628	1979	5,9184	8,3042
2000	1,3487	1,6181	1978	6,8208	9,6793

Sulla base di tali elementi il calcolo della pensione retributiva è rappresentato dalla somma della “Quota A” e della “Quota B”.

Ricordiamo brevemente che il calcolo della parte retributiva della pensione è in realtà costituito dalla somma di due parti diverse fra di loro, di cui la prima è relativa ai periodi di contributi accreditati fino al 31/12/1992 (detta “quota A”) e la seconda che, pur essendo ancora basata sul sistema retributivo, si calcola diversamente (e tendenzialmente con effetti peggiorativi rispetto alla prima) come illustreremo di seguito, detta “quota B”, ed è relativa ai contributi degli anni successivi al 31/12/1992.

Il motivo di tale situazione è costituito dal fatto che nel 1992, con Decreto legislativo 503/92 (cosiddetta “riforma Amato”), venne modificato il sistema di calcolo delle pensioni a partire dalla successiva data del 1/1/1993, facendo tuttavia salvo il calcolo relativo ai contributi già versati fino al momento della riforma stessa. Come noto, un tale criterio di legge normalmente viene applicato o per un criterio di equità o per necessità di rispettare, come nel caso delle pensioni, criteri di diritti costituzionali.

Il calcolo della **Quota A** viene determinato moltiplicando la media delle retribuzioni delle ultime 260 settimane (equivalenti a 5 anni) antecedenti la data del pensionamento (rivalutate con l'indice ISTAT di cui al punto d) per l'aliquota di rendimento e per l'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992.

Ad esempio a fronte di una retribuzione annua media pensionabile di euro 40.000 con 15 anni di anzianità contributiva al 31/12/1992, l'importo della pensione annua derivante dalla Quota A sarà pari a (euro 40.000 x 2% x 15 anni = euro 12.000).

Il calcolo della **Quota B** viene determinato moltiplicando la media delle retribuzioni delle ultime 520 settimane (equivalenti a 10 anni) antecedenti la data del pensionamento (rivalutate con l'indice ISTAT di cui al punto d) per l'aliquota di rendimento e per l'anzianità contributiva maturata dal 01/01/1993 al 31/12/2011.

Ad esempio a fronte di una retribuzione annua media pensionabile di euro 38.000 con 16 anni di anzianità contributiva dal 01/01/1993 al 31/12/2011, l'importo della pensione annua derivante dalla Quota B sarà pari a (euro 38.000 x 2% x 16 anni = euro 12.160).

L'importo della pensione calcolata con il criterio retributivo sarà pari a euro 24.160 (12.000+12.160), cui andrà aggiunta la quota relativa al periodo che va dal 01/01/2012 fino al mese precedente la decorrenza della pensione che, in base alla legge 124/2011 viene calcolata per tutti con il criterio contributivo.

3.2 CRITERIO MISTO

Viene definito "criterio misto" il criterio di calcolo che si applica, a seguito della Legge 335/1995 (cosiddetta "riforma Dini") ai lavoratori che non siano in possesso di almeno 18 anni di contributi accreditati entro la data del 31/12/1995. Come noto la principale modifica intervenuta prevedeva che, per questi lavoratori si applicasse, relativamente ai contributi versati a partire dal 1/1/1996, il "sistema contributivo", che vedremo di seguito.

Tuttavia, oltre alla novità principale del nuovo sistema di calcolo, si prevedeva anche quanto segue:

Per coloro che NON hanno 15 anni di anzianità contributiva al 31/12/1992, il metodo di calcolo della Quota B subisce le seguenti modifiche:

a. la media delle retribuzioni non viene più calcolata sugli ultimi 10 anni antecedenti il pensionamento, ma considera tutte le retribuzioni percepite a partire dal 01/01/1993 fino al mese antecedente la decorrenza della pensione più 260 settimane (5 anni) antecedenti tale data (*in pratica dal 1988 fino al mese antecedente la decorrenza della pensione*);

b. l'anzianità contributiva viene ridotta ad un massimo di 3 anni (dal 01/01/1993 al 31/12/1995).

Sulle retribuzioni annue pensionabili percepite dal 01/01/1996 fino al mese antecedente la decorrenza della pensione, viene applicato il metodo Contributivo.

Tutti coloro che rientrano in tale casistica sono soggetti al cosiddetto **criterio MISTO** di calcolo della pensione: retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996 al mese antecedente la decorrenza della pensione.

3.3 CRITERIO CONTRIBUTIVO

Gli elementi di calcolo della pensione con il metodo CONTRIBUTIVO per coloro che NON hanno anzianità contributiva al 31/12/1995 o per coloro che optano per il sistema CONTRIBUTIVO in presenza di determinati requisiti sono:

a. la retribuzione annua pensionabile, con il limite di euro 105.014 per il 2022 (oltre il quale non si versano più contributi alla previdenza obbligatoria);

b. l'aliquota di computo (ossia la percentuale utilizzata ai fini della valorizzazione del montante contributivo) è pari al 33% per i lavoratori dipendenti. I contributi vengono versati per il 23,81% a carico del datore e il 9,19% a carico del lavoratore;

c. il tasso di rendimento o coefficiente di capitalizzazione. È il tasso di rivalutazione annuale dei contributi versati ed è rappresentato dalla media dell'andamento del PIL nei 5 anni precedenti, calcolata dall'ISTAT;

<i>Tasso di rendimento o coefficiente di capitalizzazione</i>					
Anno	Tasso di rendimento	Anno	Tasso di rendimento	Anno	Tasso di rendimento
2020	1,019199	2006	1,035386	1992	1,097750
2019	1,018254	2005	1,040506	1991	1,101013
2018	1,013478	2004	1,039272	1990	1,105217
2017	1,005205	2003	1,041614	1989	1,115314
2016	1,004684	2002	1,043698	1988	1,126341
2015	1,005058	2001	1,047781	1987	1,142703
2014	1,000000	2000	1,051781	1986	1,160219
2013	1,001643	1999	1,056503	1985	1,186164
2012	1,011344	1998	1,053597	1984	1,202694
2011	1,016165	1997	1,055871	1983	1,205767
2010	1,017935	1996	1,062054	1982	1,214364
2009	1,033201	1995	1,065726	1981	1,226929
2008	1,034625	1994	1,072990	1980	1,203363
2007	1,033937	1993	1,088611	1979	1,210426

Il coefficiente di capitalizzazione viene applicato al montante accumulato fino al 2° anno precedente quello di decorrenza della pensione (*esempio in caso di decorrenza della pensione nel 2020 il montante accumulato nel 2020 e nel 2019 non viene rivalutato; a quello accumulato al 31.12.2018 viene applicato il tasso di capitalizzazione, dato dalla media del PIL del quinquennio precedente*);

d. i coefficienti di trasformazione che vengono applicati al montante contributivo per determinare l'importo della pensione annua. Essi variano al variare dell'età anagrafica del lavoratore al momento della decorrenza della pensione e vengono modificati ogni 2 anni a partire dal 2019. Il loro valore viene calcolato con metodi attuariali e tiene conto delle variazioni delle aspettative di vita della popolazione.


<i>Coefficienti di trasformazione del montante pensionistico</i>		
Età	Decorrenza pensione	
	2019-2020	2021-2022
57	4,200%	4,186%
58	4,304%	4,289%
59	4,414%	4,399%
60	4,532%	4,515%
61	4,657%	4,639%
62	4,790%	4,770%
63	4,932%	4,910%
64	5,083%	5,060%
65	5,245%	5,220%
66	5,419%	5,391%
67	5,604%	5,575%
68	5,804%	5,772%

Coefficients di trasformazione del montante pensionistico		
Età	Decorrenza pensione	
	2019-2020	2021-2022
69	6,021%	5,985%
70	6,257%	6,215%
71	6,513%	6,466%

Sulla base di tali elementi il calcolo della pensione contributiva è rappresentato dal Montante Contributivo (dato dalla sommatoria della retribuzione annua pensionabile moltiplicata per l'aliquota di computo e per il tasso di rendimento) cui viene applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica al momento dell'accesso alla pensione. L'importo della pensione calcolato con il metodo contributivo viene denominato **Quota C**.

In conseguenza di quanto sopra, di norma, il calcolo dell'importo della pensione percepita deriverà:

- dalla sommatoria delle Quote A, B e C per coloro che abbiano un'anzianità contributiva antecedente al 31/12/1992;
- dalla sommatoria delle Quote B e C per coloro che possano vantare un'anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995 e successiva al 31/12/1992;
- dalla Quota C per coloro che non abbiano un'anzianità contributiva antecedente al 01/01/1996 o che, pur in presenza di un'anzianità antecedente tale data, decidano di optare per il sistema contributivo.



4. RICONGIUNZIONE, CUMULO, TOTALIZZAZIONE, COMPUTO E RISCATTO

4.1 RICONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI

La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29 e la legge 5 marzo 1990 n.45.

La ricongiunzione dei contributi permette, a chi abbia posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse gestioni previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti e ai criteri di calcolo previsti dal fondo stesso.

Per la determinazione dell'onere vengono prese in considerazione la retribuzione/reddito, età, anzianità contributiva e l'ammontare dei contributi al momento della domanda.

Nel provvedimento di accoglimento sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento che può avvenire in unica soluzione oppure ratealmente (fino a 10 anni), inoltre tale versamento è deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Attenzione

- Il mancato versamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
- Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
- Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione, la persona interessata dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta delle rate residue sulla pensione medesima.
- L'interruzione del pagamento rateale dell'onere comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

Fonte INPS

La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni "alternative" quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, EX ENPALS, INPGI ...) o nelle Gestioni dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti con esclusione della "Gestione Separata", nella quale ultima confluiscono i contributi da attività quali i contributi di amministratori di Enti e società ed il lavoro parasubordinato quale quello ad esempio dei co.co.pro.).

SEGNALIAMO INFINE LA CASISTICA DI CHI ABBIAMO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE PRESSO ENTI A CONTRIBUZIONE "ALTERNATIVA" A QUELLA INPS, SENZA DIRITTO A PENSIONE, ANTECEDENTEMENTE AL 1/7/2010: in tal caso, sarà possibile "trasferire" a titolo gratuito la propria contribuzione nel Fondo Lavoratori Dipendenti dell'INPS con un'operazione che viene denominata "costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS" (Circ. INPS 142/2010).

Tale operazione sarà possibile, ad esempio, per lavoratori che abbiano contribuito EX-INPDAP, INPGI, EX-ENPALS, ecc.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle **Gestioni dei lavoratori autonomi** avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti è consentita a chi faccia valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, oppure in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta, oppure nelle gestioni per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS per spostare detta contribuzione nella gestione, diversa (ad esempio verso ex INPDAP). Questa ricongiunzione è onerosa.

Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti previsti per quella nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Inoltre è possibile **ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie case di previdenza per i liberi professionisti** con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.

4.2 CUMULO E TOTALIZZAZIONE

I lavoratori, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, hanno la possibilità di sommare "virtualmente" e gratuitamente i periodi contributivi accreditati in due o più Gestioni/Enti previdenziali attraverso i cosiddetti: cumulo o totalizzazione.

La totalizzazione è disciplinata dal decreto legislativo n. 42/2006 mentre il cumulo è previsto dall'art. 16 della legge n. 233/1990 ampliata dalla legge n. 232/2016.

Con il cumulo e la totalizzazione i contributi non vengono trasferiti da una gestione previdenziale all'altra ma vengono sommati per il raggiungimento del diritto alla pensione. L'importo del trattamento pensionistico viene calcolato da ciascuna Gestione/Ente previdenziale sulla base dei contributi accreditati presso la stessa Gestione/Ente.

Evidenziamo che non può accedere alla totalizzazione o al cumulo chi sia già titolare di pensione in una delle gestioni/Enti previdenziali nei quali risultano accreditati contributi o abbia già perfezionato una domanda di ricongiunzione.

Con la totalizzazione e il cumulo ai sensi della legge n. 232/2016 non è possibile accedere all'assegno straordinario dei Fondi di sostegno al reddito (esodo).

NOTA: se sono stati versati contributi nella Gestione separata INPS possono essere utilizzati anche ricorrendo alla totalizzazione o al cumulo, in alternativa, per poterli utilizzare, si può presentare richiesta di pensione supplementare al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

4.2.1 CUMULO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AUTONOMI (legge 233/1990)

I lavoratori iscritti in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) possono maturare il diritto a pensione anticipata ordinaria mettendo insieme i contributi appartenenti a gestioni differenti. Il requisito a pensione si raggiungerà con le regole delle gestioni speciali autonomi.

L'importo della pensione sarà il risultato della somma:

- della quota di pensione calcolata secondo le regole delle gestioni dei lavoratori autonomi;
- della quota di pensione calcolata con le regole della gestione dei lavoratori dipendenti.

Esempio: lavoratore in possesso di 17 anni di contributi nella gestione commercianti e 25 anni e 10 mesi da lavoro dipendente avrà maturato i requisiti per la pensione anticipata (uomo 42 anni e 10 mesi), che sarà formata dalla somma del calcolo derivante dai 17 anni di contributi da commerciante e per il restante dal calcolo derivante dai contributi da lavoro dipendente.

4.2.2 CUMULO (legge 232/2016)

Dal 2017 i lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata, nonché alle casse professionali hanno la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un'unica pensione.

Il cumulo gratuito ad oggi permette di ottenere le seguenti prestazioni:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione anticipata;
- la pensione di inabilità;
- la pensione di reversibilità;
- la pensione ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

L'importo della pensione calcolata con il cumulo viene liquidata mantenendo le regole di calcolo di ciascuna gestione.

NOTA: la decorrenza della pensione in cumulo si matura in base alla normativa prevista per il lavoro autonomo.

4.2.3 TOTALIZZAZIONE (legge 42/2006)

La totalizzazione permette di ottenere le seguenti prestazioni:

→ **Pensione di vecchiaia:** in base ai requisiti di seguito descritti:

✓ **Anagrafico:**

- un'età minima detta *età pensionabile* (l'età pensionabile può aumentare con periodicità biennale se si registra l'incremento delle aspettative di vita). Attualmente l'età pensionabile per questo tipo di pensione è di 66 anni e non verrà incrementata fino al 31/12/2024. Una nuova valutazione sarà effettuata per il biennio 2025-2026 e il requisito, secondo la legge potrà aumentare al massimo di 3 mesi arrivando, quindi, al massimo a 66 anni e 3 mesi.

✓ **Contributivo:**

- un'anzianità contributiva minima di 20 anni.

✓ **Ulteriori requisiti:**

- cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: dal primo giorno del mese successivo ai 18 mesi dalla maturazione del diritto.

Tabella 10 - PENSIONE VECCHIAIA PER TOTALIZZAZIONE							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	66 anni + aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contributi effettivi		18 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 18° mese di finestra)		NO
DONNA							

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione

→ **Pensione anticipata:** in base ai requisiti di seguito descritti:

✓ **Contributivo:**

- un'anzianità contributiva minima di 41 anni (più l'adeguamento agli incrementi legati alla speranza di vita a partire dal 01/01/2027).

NB: i **41 anni di contributi** devono essere effettivi, quindi vanno esclusi dal conteggio i periodi di contributi figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (Circolare INPS 180/2014).

✓ **Ulteriori requisiti:**

- cessazione attività lavorativa dipendente.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo ai 21 mesi dalla maturazione del diritto

Tabella 11 : PENSIONE ANTICIPATA PER TOTALIZZAZIONE							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2019 al 2026		41 anni		21 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 21° mese di finestra)		NO
DONNA							

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione

La pensione liquidata con la totalizzazione viene calcolata tutta con il sistema di calcolo contributivo.



CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL CUMULO E DELLA TOTALIZZAZIONE		
	CUMULO	TOTALIZZAZIONE
Gestioni interessate	Ago, forme sostitutive, esclusive; gestione separata, Casse dei professionisti; per la pensione anticipata in Quota 100 solo fra Gestioni Inps	Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; autonomi, gestione separata Inps, casse libero professionisti, fondo clero
Gestioni escluse	Casse libero professionali (Per Quota 100)	
Vincoli contribuzione	Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 41 anni e 10 mesi per le donne, 42a10m per gli uomini (+ aspettativa di vita dal 2027) per la pensione anticipata. 67 anni di età e 20 di contributi in Inps per la vecchiaia, con requisito contributivo e anagrafico delle Casse per la relativa quota nella vecchiaia in cumulo	Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 40 anni di contributi per la pensione di anzianità o 20 di contributi e 65 di età per la vecchiaia (in entrambi i casi + aspettativa di vita pari a +12 mesi fino al 2022)
Requisito personale	Non si deve essere già titolari di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni oggetto del cumulo	Possibile se si ha un diritto in una o più gestioni; precluso se si è già titolare di pensione diretta a carico di una delle gestioni teoricamente interessate dalla totalizzazione (quelle della prima casella)
Costo per il lavoratore	No	No
Sistema di calcolo	Misto o contributivo in base all'anzianità determinata dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti complessivamente considerati per le Gestioni Inps. Le casse mantengono il proprio (alcune prevedono la conversione della propria quota al contributivo in assenza del requisito autonomo presso la cassa)	Di norma contributivo, ma se si ha un diritto in una gestione in questa si applicano le relative regole di calcolo
Pagamento	Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti vengono tutti valorizzati ai fini della misura con le regole di calcolo dei singoli ordinamenti: materialmente erogato da Inps	Pro rata per ogni gestione. I periodi coincidenti sono tutti valorizzati ai fini dell'importo. Pagamento materiale erogato da Inps
Pensione conseguibile	Vecchiaia (formazione progressiva nel caso di contribuzione delle casse libero-professionali secondo i relativi requisiti), anticipata ordinaria, Quota 100 (solo fra Gestioni inps), inabilità, indiretta	Anzianità, vecchiaia, inabilità, indiretta
Finestre mobili	No per la vecchiaia, si (3 mesi) per l'anticipata e quota 100	Si, 18 mesi vecchiaia, 21 mesi anzianità
Fonte normativa	Legge 228/2012 e 232/2016	Dlgs 42/2006

Fonte SOLE 24 ORE

4.3 COMPUTO (D.M. 282/1996)

Segnaliamo un'interessante opzione, prevista dalla norma citata nel titolo, ed a cui potrebbero essere interessati alcuni lavoratori.

In particolare, ricordiamo che, per poter usufruire della cosiddetta "pensione contributiva 63", che ricordiamo interessare solo i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31/12/1995 (cosiddetti "contributivi puri"), bastano i requisiti di 20 anni di contributi e, ad oggi, 64 anni di età (ossia 63 anni più le aspettative di vita che si sono aggiunte da quando è stata approvata la norma).

In pratica, non si può usufruire di tale opzione se, ad esempio, si fosse "contributivi misti" e si decidesse di optare per il sistema contributivo puro.

In questo caso, insomma, ossia il caso in cui si fosse in possesso di contribuzione antecedente al 31/12/1996, si potrebbe optare per il sistema contributivo puro ed avere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, ma non si potrebbe usufruire della "pensione contributiva 63".

ESISTE TUTTAVIA UN'IMPORTANTE ECCEZIONE A TALE REGOLA:

Qualora, infatti, un lavoratore fosse in possesso di contribuzione per un periodo almeno di un mese nella "gestione separata" ossia quella gestione INPS su cui si accreditano i contributi di amministratori e collaboratori quali co.co.pro, per fare un solo esempio, allora si potrebbe utilizzare la cosiddetta "facoltà di computo" nella gestione separata, ottenendo una pensione interamente contributiva, ma in questo singolo e specifico caso l'INPS ha espresso la possibilità che in tale situazione si possa richiedere la prestazione della "pensione contributiva 63", ossia richiedere la pensione già a 64 anni e con 20 anni di contributi! (Circ. INPS 184/2015).

NOTA: nel segnalare tale opzione, ricordiamo tuttavia che la stessa implica l'erogazione di una prestazione pensionistica complessiva su più gestioni, fra cui ovviamente la Gestione separata. Di conseguenza tale opzione potrà essere utilizzata per accedere alla pensione ma non per accedere all'assegno straordinario (ad esempio a 59 anni, ossia 5 anni prima dei 64 anni)!

Il computo è consentito per il conseguimento delle seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia supplementare;
- pensione anticipata;
- pensione anticipata Quota 100;
- pensione anticipata Quota 102;
- pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità);
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità.

4.4 CONTRIBUTI DA RISCATTO

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per le seguenti casistiche:

- omissione del versamento all'INPS dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- periodi per i quali non vi era l'obbligo del versamento contributivo;
- periodi per i quali sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

4.4.1 CONTRIBUTI NON VERSATI

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l'obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:

- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono o mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti;
- dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari di obbligo contributivo. (Circolare INPS 101/2010).

4.4.2 PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi alle seguenti casistiche:

- il corso legale di laurea, le lauree brevi, i master e i titoli di studio ad esse equiparati;
- l'attività lavorativa svolta all'estero in Paesi non convenzionati;
- il congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- gli anni di praticantato effettuati dai Consulenti finanziari;
- l'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- i periodi di lavoro socialmente utile per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge (es: aspettativa non retribuita, ecc.).

Attenzione

- Il mancato versamento dell'importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
- Il tardivo versamento dell'importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
- Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch'esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull'onere.
- Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l'addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
- L'interruzione del pagamento rateale dell'onere di riscatto comporta l'accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all'importo del capitale versato.
- La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda.

Fonte INPS

La domanda di riscatto si presenta all'INPS e l'Istituto di previdenza comunica l'accoglimento e l'onere di riscatto nonché i termini del pagamento in unica soluzione o rateale.

Tali termini devono essere rigorosamente rispettati altrimenti il mancato pagamento può essere considerato rinuncia (mancato pagamento dell'importo totale o almeno della prima rata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento) o, a determinate condizioni, nuova domanda (ma con ricalcolo da parte dell'INPS dell'importo dovuto).

I contributi versati a titolo di riscatto sono deducibili in sede di dichiarazione fiscale. Questi contributi sono utili per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali, sono utili per accertare il diritto ai versamenti volontari, per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità e anticipata. Laddove la legge richieda l'ulteriore requisito della "effettiva attività lavorativa" bisogna verificare l'orientamento dell'INPS poiché in tal caso alcune forme di riscatto potrebbero non essere utili.

I contributi da riscatto si collocano nel momento storico cui si riferisce il periodo oggetto di riscatto, di conseguenza la determinazione dell'onere varia a seconda che il periodo sia utilizzabile nel calcolo pensionistico con il metodo retributivo oppure contributivo anche se è determinante l'età, la retribuzione/reddito e l'anzianità contributiva raggiunti al momento della domanda.

NOTA: è sempre possibile effettuare il riscatto parziale dei contributi. Infatti, qualora l'interessato non effettui i pagamenti dell'intero importo richiesto dall'INPS ma, per esempio, paghi solo alcune rate, allora l'INPS riconoscerà periodi di contributi proporzionali al solo importo versato.

Per fare un esempio, se l'INPS avesse richiesto, per il riscatto di 4 anni di contributi, un importo di 40.000 Euro, e l'interessato avesse versato un numero di rate per un importo totale di 30.000 Euro, l'INPS riconoscerebbe solo 3 anni di contributi.



5. FONDI SPECIALI

I Fondi Speciali sono altre forme previdenziali integrative o sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Alcuni fondi speciali sono stati nel tempo soppressi. Tuttavia per gli assicurati e i pensionati iscritti al momento della soppressione continua a trovare applicazione, in via transitoria, la disciplina speciale prevista dagli stessi.

5.1 CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Le principali **Casse previdenziali professionali** obbligatorie attualmente esistenti in Italia sono:

- Cassa nazionale del Notariato (CNN)
<https://www.cassanotariato.it>
- Cassa Forense o Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF)
<https://www.cassaforense.it>
- Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG)
<https://www.cassageometri.it/>
- Cassa Ragionieri e Periti Commerciali
<https://www.cassaragionieri.it>
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
<https://www.cnpadc.it>
- Cassa Biologi (ENPAB)
<https://www.enpab.it>
- Cassa Consulenti del Lavoro (ENPACL)
<https://www.enpacl.it>
- Cassa dei Farmacisti (ENPAF)
<http://www.enpaf.it>
- Cassa Agrotecnici e Periti Agrari (ENPAIA)
<https://www.enpaia.it>
- Cassa Medici (ENPAM)
<https://www.enpam.it>
- Cassa Psicologi (ENPAP)
<https://www.enpap.it>
- Cassa Veterinari (ENPAV)
<https://www.enpav.it>
- Cassa Dottori Agronomi, Forestali, Attuari, Chimici, Geologi (EPAP)
<https://www.epap.it>
- Cassa Periti Industriali (EPPI)
<https://www.eppi.it>
- Cassa Ingegneri e Architetti (INARCASSA)
<http://www.inarcassa.it>

Cassa Giornalisti e Liberi Professionisti (INPGI)

- Cassa Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia (ENPAPI)
<https://www.enpapi.it>

5.2 GESTIONE SEPARATA

Nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. È un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori appartenenti alle categorie residuali di liberi professionisti, altre categorie di lavoratori parasubordinati quali Co.Co.Co. e Co.Co.Pro., nonché amministratori di enti e società.

<https://www.INPS.it/archivio/2017/i-contributi-da-lavoro/gestione-separata/gestione-separata>

5.3 EX ENTI DI PREVIDENZA confluiti in gestioni speciali INPS

- Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport (ex-Enpals)
<https://www.INPS.it/archivio/2017/servizi-gestione-lavoratori-spettacolo-e-sport-exenpals>
- Fondo EX IPOST (ISTITUTO POSTELEGRAFONICI)
<https://www.INPS.it/search122/ricercaNew.aspx?sTrova=fondo%20ex%20ipost&sCategoria=&sDate=&sOrderBy>
- Gestione Dipendenti Pubblici (ex-INPDAP)
<https://www.INPS.it/archivio/2017/servizi-gestione-dipendenti-pubblici-exinpdap>
- Gestione speciale Ferrovie
<https://www.INPS.it/archivio/2020/operazione-porte-aperte/fondo-speciale-ferrovie-dello-stato-spa-fs>
- Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea
<https://www.INPS.it/prestazioni-servizi/fondo-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-dalle-aziende-di-navigazione>
- Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle Aziende Elettriche Private
<https://www.INPS.it/archivio/2020/operazione-porte-aperte/fondo-di-previdenza-per-i-dipendenti-dall-enel-e-dalle-aziende-elettriche-private>
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
<https://www.INPS.it/archivio/2017/la-pensione/fondi-speciali-e-altre-gestioni/ex-fondo-telefonici>
- Fondo Previdenza Marinara
<https://www.INPS.it/archivio/2017/la-pensione/fondi-speciali-e-altre-gestioni/fondo-previdenza-marinara>



6. L'ASSEGNO STRAORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

I Fondi di Solidarietà sono strumenti di sostegno al reddito, disciplinati dalla legge e da accordi sindacali di livello nazionale, che intervengono a sostegno dei lavoratori in caso di riconversione e/o riqualificazione professionale (formazione), sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

In questa pubblicazione ci soffermeremo esclusivamente sui due Fondi del settore del Credito (ABI e FEDERCASSE) e sul Fondo degli Esattoriali.

- Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il Sostegno dell'occupazione e del Reddito del personale dipendente dalle imprese del credito (decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, circolare INPS 6 maggio 2015, n. 90).
- Fondo di Solidarietà per il Sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del Reddito del personale del Credito Cooperativo (decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, circolare INPS 21 maggio 2015, n. 104).
- Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, circolare INPS 11 gennaio 2017, n. 6 e messaggio 14 marzo 2018, n. 1134).

Fra le principali prestazioni che tali fondi erogano c'è l'assegno straordinario di sostegno al reddito.

Gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito, erogati dall'INPS ma con costo a carico dei datori di lavoro destinatari dei Fondi di solidarietà.

Sono riconosciuti, a seguito di accordi sindacali (aziendali, di gruppo o territoriali) per accompagnare, alla prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia), i lavoratori a tempo indeterminato che raggiungano i requisiti anagrafici e/o contributivi, attualmente entro 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Di seguito le principali caratteristiche di ciascun Fondo:

- **Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il Sostegno dell'occupazione e del Reddito del personale dipendente dalle imprese del credito (settore ABI)**

Destinatari	Prestazione	Durata	Contribuzione
Dipendenti a tempo indeterminato, anche di aziende con meno di 15 dipendenti, compresi dirigenti	Assegno straordinario, erogato da INPS interamente a carico del datore di lavoro	Dalla cessazione del rapporto di lavoro fino alla più prossima tra pensione anticipata e di vecchiaia, con un massimo di 5 anni	Determinata sulla base dell'ultima mensilità fino al raggiungimento del diritto alla pensione

- **Fondo di Solidarietà per il Sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del Reddito del personale del Credito Cooperativo**

Destinatari	Prestazione	Durata	Contribuzione
Dipendenti a tempo indeterminato, anche di aziende con meno di 15 dipendenti, compresi dirigenti	Assegno straordinario, erogato da INPS interamente a carico del datore di lavoro	Dalla cessazione del rapporto di lavoro fino alla più prossima tra pensione anticipata e di vecchiaia, con un massimo di 5 anni	Determinata sulla base dell'ultima mensilità fino al raggiungimento del diritto alla pensione

Agli assegni straordinari erogati dai due Fondi di cui sopra (credito e credito cooperativo) si applica il regime fiscale della cosiddetta “tassazione separata” con l’imputazione della stessa aliquota a cui è assoggettato il TFR.

A questo riguardo va comunque specificato che tali somme non sono affatto da considerare come da “Trattamento di fine rapporto ed altre indennità” in quanto ai sensi della normativa di legge applicabile, Legge n° 449/97 art. 59 comma 3 lettera a), e successiva Legge di interpretazione autentica n° 106/2021 art. 47-bis comma 2 - le stesse somme sono da escludere dalla riliquidazione da parte degli Uffici Finanziari.

● **Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali**

Destinatari	Prestazione	Durata	Contribuzione
Dipendenti a tempo indeterminato compresi dirigenti	Assegno straordinario, erogato da INPS interamente a carico del datore di lavoro	Dalla cessazione del rapporto di lavoro fino alla più prossima tra pensione anticipata e di vecchiaia, con un massimo di 5 anni	Determinata sulla base dell’ultima mensilità fino al raggiungimento del diritto alla pensione

ATTENZIONE: gli assegni straordinari erogati da tale Fondo sono invece assoggettati a “tassazione ordinaria”.

Le novità introdotte dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019) ha altresì introdotto la possibilità per i Fondi di solidarietà di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione “quota 100” nel triennio 2019-2021.

Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario sarà quindi erogato fino al momento della decorrenza della pensione mentre il versamento della contribuzione correlata si fermerà al momento del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

Per fare un esempio: se un lavoratore maturasse l’età di 62 anni il 15 luglio 2021 ed a tale data fosse già in possesso dei 38 anni di contributi previsti dalla legge per accedere alla pensione “quota 100”, in tal caso tale lavoratore maturerebbe il diritto a percepire la pensione con decorrenza 1° novembre 2021. I contributi per il lavoratore dell’esempio verrebbero versati solo fino al 15 luglio 2021 mentre l’assegno straordinario verrebbe erogato fino al 31 ottobre 2021.

L’assegno straordinario in argomento non può quindi essere erogato oltre il 31 marzo 2022, in quanto la legge prevede che si maturi il diritto a percepire la pensione “quota 100” solo se si perfezionano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2021.

La possibilità di concedere l’assegno straordinario a coloro che maturino la pensione anticipata “quota 100” è subordinata alla stipula di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai fini di un reale ricambio generazionale. Infatti, la legge prevede che gli “esodi” con uscita finale in pensione con quota 100 sono legittimi a condizione che siano almeno mantenuti i livelli occupazionali aziendali.

DECORRENZA

L'assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della conclusione del rapporto di lavoro senza interruzioni tra la cessazione dello stesso e la decorrenza dell'assegno straordinario.

Alla scadenza dell'erogazione dell'assegno non essendo prevista la trasformazione automatica dell'assegno straordinario in pensione, l'interessato sarà tenuto a presentare in tempo utile la richiesta della prestazione pensionistica.

QUANTO SPETTA

L'importo dell'assegno straordinario è pari all'importo del trattamento economico netto della pensione di vecchiaia o anticipata che spetterebbe all'interessato al momento della maturazione dei requisiti pensionistici con la maggiorazione dei contributi previdenziali INPS. L'azienda è obbligata a versare la cosiddetta contribuzione correlata per il periodo che intercorre tra l'uscita lavorativa e la maturazione del diritto alla pensione.

L'assegno straordinario è corrisposto in forma rateale per 13 mensilità annuali. Lo stesso potrà altresì essere erogato in un'unica soluzione direttamente dal datore di lavoro.

Durante il periodo di fruizione dell'assegno straordinario vi è, in via generale, l'incompatibilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo che derivino da attività lavorativa prestata in concorrenza con l'ex datore di lavoro. Per il periodo di attività in concorrenza, l'erogazione dell'assegno straordinario viene sospesa per l'intero importo.

Nel caso, invece, venga svolta attività lavorativa non in concorrenza è possibile cumulare il reddito derivante dall'assegno straordinario con il reddito derivante da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, con le regole previste dal decreto interministeriale del Fondo di solidarietà di settore.

A tale proposito segnaliamo che le regole di cumulo sono diverse fra i vari Fondi, e che nel caso in cui si abbia la necessità o l'opportunità di intraprendere un'attività lavorativa durante il periodo di percezione dell'assegno straordinario è consigliabile rivolgersi ad una struttura sindacale FABI per una consulenza preventiva.

Il percettore dell'assegno straordinario è obbligato a comunicare tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa all'ex datore di lavoro e al Fondo di sostegno al reddito tramite la sede INPS di competenza, pena la perdita della prestazione con restituzione delle somme indebitamente percepite nonché dei contributi accreditati.

Infine, segnaliamo all'attenzione del lettore il fatto che la domanda di assegno straordinario:

- NON PUÒ ESSERE presentata se finalizzata alla **pensione anticipata** nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità;
- PUÒ ESSERE invece presentata se finalizzata alla **pensione di vecchiaia** nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

Vedi allegato 5 - Comunicazione INPS di liquidazione dell'assegno straordinario del Credito Cooperativo (TE08) riferita alla posizione contributiva degli allegati precedenti.

7. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (AOI) E PENSIONE DI INABILITÀ

La legge 12 giugno 1984, n. 222, realizza la tutela previdenziale per il settore privato dell'invalidità mediante due prestazioni principali ed una complementare:

- l'assegno ordinario di invalidità (art. 1);
- la pensione di inabilità (art. 2);
- l'assegno mensile per assistenza personale continuativa (art. 5).

La legge 8 agosto 1995, n. 335 realizza la tutela previdenziale per il settore pubblico. La legge infatti prevede che qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento di un trattamento pensionistico "inabilità" nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino "nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Di seguito tratteremo solo le due prestazioni a tutela della perdita della capacità lavorativa per il settore privato legge 12 giugno 1984, n. 222:

- **ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' (AOI)**
- **PENSIONE DI INABILITA'**

Si considera **invalido**, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, l'assicurato la cui **capacità di lavoro**, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia **ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo**.

Si considera **inabile**, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**.

REQUISITO ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO PER L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (AOI) E LA PENSIONE DI INABILITÀ

Sia nel sistema misto che nel sistema contributivo occorre essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- 5 anni di anzianità assicurativa (il conteggio dell'anzianità avviene a partire dalla prima iscrizione alla previdenza obbligatoria);
- 260 contributi settimanali di cui almeno 156 settimane nei cinque anni precedenti la domanda;
- nella determinazione del quinquennio sono da considerare come periodi neutri, ossia periodi che non si prendono in considerazione ai fini del calcolo del possesso dei requisiti:
 - malattia eccedente i periodi massimi accreditabili (ricordiamo che per il settore bancario non c'è un limite massimo);
 - iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'AGO (che abbiano già dato luogo a trattamenti pensionistici);
 - lavoro subordinato all'estero in Paesi non convenzionati.

7.1 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (AOI)

L'AOI è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ed è temporaneo, infatti viene riconosciuto per un periodo di tre anni.

L'assegno è confermabile per periodi della stessa durata. Il titolare dell'AOI, se interessato, deve inoltrare domanda di rinnovo/conferma assegno. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (ovvero dopo due conferme) il titolare non è più tenuto a presentare domanda di conferma e l'assegno diventa definitivo.

In ogni caso l'INPS può sottoporre il titolare dell'AOI ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità in qualsiasi momento.

L'AOI spetta ai lavoratori:

- dipendenti del settore privato con esclusione quindi del pubblico impiego;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'AOI è calcolato sulla base della posizione contributiva dell'assicurato al momento della domanda. Il sistema di calcolo varia a seconda del sistema previdenziale di riferimento.

- Poiché l'assegno viene calcolato in base ai contributi versati riteniamo utile segnalare che, per coloro che continuano a versare i contributi dopo il riconoscimento, è opportuno presentare una domanda di ricostituzione reddituale con periodicità annuale al fine di ottenere un adeguamento dell'assegno.

Per gli appartenenti al sistema previdenziale misto (ex retributivo) è possibile ottenere l'integrazione al trattamento minimo.

- Al compimento dell'età pensionabile l'AOI si trasforma in pensione di vecchiaia se sussistono i requisiti minimi richiesti. I periodi di godimento dell'AOI si considerano utili ai fini del diritto (non anche della misura). L'importo della pensione di vecchiaia non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'AOI in godimento al compimento dell'età pensionabile.

Se al compimento dell'età pensionabile non sussistono i requisiti per la pensione di vecchiaia l'AOI viene mantenuto fino al raggiungimento dei requisiti.

L'erogazione dell'AOI non è compatibile e/o cumulabile con altre prestazioni pensionistiche mentre è parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro (autonomo, dipendente). Laddove sia cumulabile lo stesso viene ridotto secondo la Tabella G della Legge 335/95.

Anno 2022

Redditi	Riduzione
fino a euro 27.319,76 (4 volte il Trattamento Minimo)	Nessuna
oltre euro 27.319,76 (4 volte il Trattamento Minimo)	25% dell'assegno
oltre euro 34.149,70 (5 volte il Trattamento Minimo)	50% dell'assegno

Redditi rilevanti	Redditi non rilevanti
Redditi da lavoro dipendente e assimilati	Redditi di capitale
Redditi da lavoro autonomo, professionale o di impresa	TFR e somme equiparate
Redditi di partecipazione	Redditi da pensione (compreso l'AOI)
Emolumenti arretrati da lavoro dipendente	

Incumulabilità con rendite INAIL. L'AOI non è cumulabile con la rendita corrisposta dall'INAIL per lo stesso evento, fino alla concorrenza della rendita stessa.

L'incumulabilità si applica solo agli assegni con decorrenza dal 1° settembre 1995 (successivi all'entrata in vigore della Legge 335/1995).

Per gli assegni in essere al 31 agosto 1995 sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'AOI è incompatibile con l'indennità NASpl. Il titolare dell'AOI ha la facoltà di optare fra le due prestazioni (la possibilità di opzione in favore dell'indennità di disoccupazione è stata sancita dalla sentenza 234/2011 Corte Costituzionale).

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Anagrafico:**
 - un'età inferiore a 67 anni + aspettativa di vita dopo (pari al requisito della pensione di vecchiaia ordinaria).
- ✓ **Contributivo:**
 - un'anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - dipendente del settore privato o lavoratore autonomo;
 - verbale di riconoscimento della commissione medica INPS.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo alla domanda.

Tabella 12 - ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA' - AOI							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024	inferiore a 67 anni + aspettativa di vita dopo 2024	5 anni contributi effettivi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Dipendente del settore privato o lavoratore autonomo e verbale di riconoscimento della commissione medica INPS	Il primo giorno del mese successivo alla domanda		NO
DONNA							

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione

7.2 PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficua attività lavorativa.

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

La pensione di inabilità spetta ai lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata.

L'importo della pensione di inabilità è determinato dalla somma dell'importo dell'AOI e di una maggiorazione.

La maggiorazione corrisponde alla differenza tra l'AOI e la pensione teorica derivante dall'anzianità contributiva accreditata più quella che l'assicurato avrebbe maturato al compimento di 60 anni di età, sia per le donne che per gli uomini, con un limite massimo di anzianità contributiva di 2080 contributi settimanali (40 anni). Il coefficiente di trasformazione, come per gli assegni di invalidità, dovrà essere quello relativo all'età di **57 anni** per i soggetti che hanno un'età inferiore.

Esempio: se viene riconosciuta l'inabilità ad un lavoratore con 58 anni di età e 35 anni di contributi la maggiorazione sarà solo di due anni (corrispondente al raggiungimento dei 60 anni di età). La pensione sarà quindi calcolata su 37 anni di contributi applicando, per la parte contributiva, il coefficiente di trasformazione dei 58 anni di età.

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (per il pubblico impiego la decorrenza invece è il giorno successivo). Per l'accoglimento della stessa sono necessari i requisiti contributivi minimi sopra citati nonché:

- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La pensione di inabilità non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia come accade per l'assegno ordinario di invalidità è necessario presentare apposita domanda all'ente.

Requisiti per la prestazione:

- ✓ **Contributivo:**
 - un'anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
- ✓ **Ulteriori requisiti:**
 - verbale di riconoscimento della commissione medica INPS.

Decorrenza della prestazione: il primo giorno del mese successivo alla domanda.

Tabella 13 - PENSIONE DI INABILITA'							
	PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE*
UOMO	dal 2021 al 2024		5 anni contributi effettivi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Verbale di riconoscimento della commissione medica INPS	Il primo giorno del mese successivo alla domanda		NO
DONNA							

* Nota: indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione



8. PENSIONE AI SUPERSTITI

In caso di decesso del pensionato, ai familiari superstiti viene riconosciuto un trattamento pensionistico meglio conosciuto come **pensione di reversibilità**.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione originariamente percepita dal soggetto deceduto.

Tale trattamento pensionistico viene riconosciuto anche ai familiari dell'assicurato deceduto prima del conseguimento della pensione. In questo caso la prestazione prende il nome di **pensione indiretta**.

Questa viene riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia perfezionato uno di questi requisiti contributivi:

- 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
- 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti con decorrenza dal primo del mese successivo a quello del decesso:

- il coniuge o l'unito civilmente;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui il soggetto deceduto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale);
- i figli minorenni alla data del decesso del genitore;
- i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa (o che percepiscano un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento), che frequentino:
 - scuole o corsi di formazione professionale equiparabili, fino al 21° anno di età;
 - l'università per la durata legale del corso di studi e comunque non oltre il 26 anno di età;
- i genitori del pensionato o assicurato (in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato o assicurato (in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Il **superstite** viene considerato a **carico del pensionato o dell'assicurato deceduto** al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. A tale scopo, assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

Soggetti superstiti	Percentuale
coniuge solo	60%
coniuge e un figlio	80%
coniuge e due o più figli	100%

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

Soggetti superstiti	Percentuale
un figlio	70%
due figli	80%
tre o più figli	100%
un genitore	15%
due genitori	30%
un fratello o sorella	15%
due fratelli o sorelle	30%

Nel caso in cui gli aventi diritto in qualità di superstiti siano il coniuge, i genitori e i fratelli/sorelle, gli importi dei trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti previsti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati nel 2022.

Limite reddituale	% di riduzione
fino a euro 20.489,82 (39 volte il Trattamento Minimo 525,38 circolare INPS 15/2022)	Nessuna
oltre euro 20.489,82 e fino a euro 27.319,76 (52 volte il Trattamento Minimo)	25%
oltre euro 27.319,76 e fino a euro 34.149,70 (65 volte il Trattamento Minimo)	40%
Oltre euro 34.149,70	50%

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

SCHEMA RIASSUNTIVO REQUISITI PENSIONISTICI PER IL 2022

REQUISITI PENSIONISTICI PER IL 2022 - SCHEMA RIASSUNTIVO									
TIPO PENSIONE	DECORRENZA	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/ FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTIZIONE NOTA 1	ASSEGNO STRAORDINARIO	
Tabella 1 - PENSIONE VECCHIAIA MISTA/ RETRIBUTIVA	UOMO	67 anni + aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contribuiti effettivi		Il mese successivo alla maturazione del diritto	15 anni di contribuiti se versati prima del 1992	SI	SI	
	DONNA								
Tabella 2 - PENSIONE VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO "USCITA STANDARD"	UOMO	67 anni + aspettativa di vita dopo 2024	5 anni contribuiti effettivi qualora il primo contributo sia successivo al 31.12.1995	Requisito economico aggiuntivo in caso di soli contribuiti dal 1996 <i>Nota: soglia minima di euro 701,47 pari a 1,5 dell'assegno sociale che per il 2022 ammonta a euro 467,65</i>	Il mese successivo alla maturazione del diritto	Le lavoratrici madri possono: ridurre il requisito anagrafico di 4 mesi a figlio (massimo 12 mesi) o aumentare il coeff. rivalutazione	SI	SI	
	DONNA								
Tabella 3 - PENSIONE VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO "SENZA REQUISITO MINIMO IMPORTO PENSIONABILE"	UOMO	71 anni + aspettativa di vita dopo 2024	5 anni contribuiti effettivi successivi al 31.12.1996		Il mese successivo alla maturazione del diritto		SI	SI	
	DONNA								
Tabella 4: PENSIONE ANTICIPATA RETRIBUTIVA O MISTA	UOMO		42 anni 10 mesi	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia) NOTA 2	3 mesi - (AGO: dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 3° mese di finestra)	Blocco aspettativa di vita fino al 31.12.2026 - D.legge 4/2019	SI	SI	
	DONNA		41 anni 10 mesi						
Tabella 5: PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA "QUOTA 63"	UOMO	64 anni più aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contribuiti effettivi - si esclude la contribuzione figurativa	Requisito economico aggiuntivo in caso di soli contribuiti dal 1996 <i>Nota: soglia minima di euro 1309,42 pari a 2,8 dell'assegno sociale che per il 2022 ammonta a euro 467,65</i>	Il mese successivo alla maturazione del diritto		SI	SI	
	DONNA								
NOTA 1	Indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione								
NOTA 2	I periodi di malattia effettuati durante un rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione								

TIPO PENSIONE	DECORRENZA	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUTUZIONE NOTA 1	ASSEGNO STRAORDINARIO
Tabella 6a: PENSIONE "QUOTA 100"	UOMO	dal 2019 al 2021	38 anni	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia) NOTA 2	Settore privato 3 mesi - (AGO: dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 3° mese di finestra) Settore pubblico 6 mesi - (AGO: dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 6° mese di finestra)	1. Data limite per la maturazione del diritto il 31.12.2021 2. Nessun limite temporale per esercitare il diritto	SI - esclude le casse professionali	SI
	DONNA	62 anni	38 anni					
Tabella 6b: PENSIONE "QUOTA 102"	UOMO	2022	38 anni	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia) NOTA 2	Settore privato 3 mesi - (AGO: dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 3° mese di finestra) Settore pubblico 6 mesi - (AGO: dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 6° mese di finestra)	1. Data limite per la maturazione del diritto il 31.12.2022 2. Nessun limite temporale per esercitare il diritto	SI - esclude le casse professionali	SI
	DONNA	64 anni	38 anni					
Tabella 7: PENSIONE OPZIONE DONNA	DONNA	Dipendenti 58 anni (nate sino al 31/12/63) Autonome 59 anni (nate sino al 31/12/62)	35 anni	35 anni effettivi (non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia) NOTA 2	Dipendenti 12 mesi - ultima data utile 31/12/2022 Artigiani/commercianti 18 mesi - ultima data utile 30/06/2023	Possibile esclusione contribuzione GGSS Liquidazione con calcolo interamente contributivo Nessun limite temporale per esercitare il diritto	NO	NO
		valida fino al 31/12/2021						
NOTA 1	Indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione							
NOTA 2	I periodi di malattia effettuati durante un rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione							

TIPO PENSIONE	DECORRENZA		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORE REQUISITO	DECORRENZA/ FINESTRA	DEROGHE/ECCEZIONI	CUMULO DELLA CONTRIBUZIONE NOTA 1	ASSEGNO STRAORDINARIO
	UOMO	DONNA							
Tabella 10: PENSIONE VECCHIAIA PER TOTALIZZAZIONE	UOMO	dal 2021 al 2024	66 anni + aspettativa di vita dopo 2024	20 anni contribuiti effettivi		18 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 18° mese di finestra)		NO	NO
	DONNA								
Tabella 11: PENSIONE ANTICIPATA PER TOTALIZZAZIONE	UOMO	dal 2021 al 2024		41 anni		21 mesi - (dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del 21° mese di finestra)		NO	NO
	DONNA								
Tabella 12: ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA' AOI	UOMO	dal 2019 al 2024	Inferiore a 67 anni + aspettativa di vita dopo 2024	5 anni contribuiti effettivi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Dipendente del settore privato o lavoratore autonomo e verbale di riconoscimento della commissione medica INPS	Il primo giorno del mese successivo alla domanda		NO	NO
	DONNA								
Tabella 13: PENSIONE DI INABILITA'	UOMO	dal 2021 al 2024		5 anni contribuiti effettivi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Verbale di riconoscimento della commissione medica INPS	Il primo giorno del mese successivo alla domanda		NO	NO
	DONNA								
NOTA 1	Indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione								
NOTA 2	I periodi di malattia effettuati durante un rapporto di lavoro in aziende di credito sono, in deroga alla normativa generale, considerati utili ai fini dei 35 anni di contribuzione								

Allegato 1 - ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE



Estratto Conto Previdenziale Regime generale

Emesso il 22/06/2021

Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell'INPS. Non ha valore certificativo. Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell'INPS o ad un Ente di patronato.

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro		
01/08/1975	31/10/1975	Apprendista artigiano	sett.	13	13,000		
01/06/1978	31/08/1978	Apprendista	sett.	8	8,000	216,91	DITTA BIOLI COSTANTINO
01/10/1980	29/12/1980	Lavoro dipendente	sett.	14	14,000	969,90	ENTE POSTE ITALIANE
01/01/1981	20/10/1981	Lavoro dipendente	sett.	43	43,000	3.441,15	DITTA ANDREANI EDOARDO
01/11/1981	31/12/1981	Lavoro dipendente	sett.	8	8,000	857,31	ENTE POSTE ITALIANE
01/01/1982	30/01/1982	Lavoro dipendente	sett.	5	5,000	453,44	ENTE POSTE ITALIANE
19/03/1982	31/12/1982	Servizio militare	sett.	41	41,000		
01/01/1983	21/02/1983	Servizio militare	sett.	7	7,000		
01/02/1983	30/04/1983	Lavoro dipendente	sett.	10	10,000	1.274,09	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/05/1983	31/12/1983	Lavoro dipendente	sett.	35	35,000	6.169,59	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1984	31/12/1984	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	10.752,63	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1985	31/12/1985	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	12.783,34	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1986	31/12/1986	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	12.966,68	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1987	31/12/1987	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	15.436,38	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro		
01/01/1988	31/12/1988	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	16.753,34	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1989	31/12/1989	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	18.503,61	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1990	31/12/1990	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	20.223,93	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1991	31/12/1991	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	21.899,32	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1992	31/12/1992	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	28.687,63	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1993	31/12/1993	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	25.702,51	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1994	31/12/1994	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	27.028,25	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1995	30/11/1995	Lavoro dipendente	sett.	48	48,000	32.322,45	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1996	31/12/1996	Lavoro dipendente	sett.	0	0,000	946,66	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
19/08/1996	07/04/1997	Estero:lavoro dip/aut.	mesi	9	9,000		v
01/09/1997	31/12/1997	Titolare di impresa COM.	mesi	4	4,000	3.724,68	0
01/01/1998	31/12/1998	Titolare di impresa COM.	mesi	12	12,000	19.767,38	
01/01/1999	31/12/1999	Titolare di impresa COM.	mesi	12	12,000	19.799,92	
01/11/1999	31/12/1999	Lavoro dipendente	sett.	8	8,000	5.585,48	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2000	31/12/2000	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	33.681,25	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2001	31/12/2001	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	39.429,00	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2002	31/12/2002	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	44.884,00	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2003	26/04/2003	Lavoro dipendente	sett.	17	17,000	14.762,00	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/05/2003	31/12/2003	Lavoro dipendente	sett.	36	36,000	24.160,00	S.R.L. CAMPO DI SASSO DISTRIBUZIONI
01/01/2004	31/12/2004	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	39.912,00	S.R.L. CAMPO DI SASSO DISTRIBUZIONI
01/01/2005	20/07/2005	Lavoro dipendente	sett.	30	30,000	35.264,00	S.R.L. CAMPO DI SASSO DISTRIBUZIONI
21/07/2005	31/07/2005	Ind. sost. preavviso	sett.	1	1,000	6.718,00	S.R.L. CAMPO DI SASSO DISTRIBUZIONI
27/08/2005	31/12/2005	Disoccupazione	sett.	19	19,000		3
01/01/2006	27/02/2006	Disoccupazione	sett.	9	9,000		3

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro		
18/10/2006	15/12/2006	Lavoro dipendente	sett.	9	9,000	6.005,00	S.P.A. OBIETTIVO LAVORO
18/12/2006	31/12/2006	Lavoro dipendente	sett.	2	2,000	2.291,00	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2007	31/12/2007	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	43.104,00	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2007	31/12/2007	Donaz.sangue (ad integ.)	sett.	0	0,000	123,00	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2008	31/12/2008	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	46.781,00	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2009	31/12/2009	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	47.453,00	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2010	31/12/2010	Lavoro dipendente	sett.	50	50,000	42.792,00	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/12/2010	31/12/2010	Lavoro dipendente	sett.	4	4,000	3.419,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2011	31/12/2011	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	47.755,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2012	31/12/2012	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	47.953,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2013	31/12/2013	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	50.752,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2014	31/12/2014	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	49.996,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2015	31/12/2015	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	50.399,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2016	31/12/2016	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	52.357,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2017	31/12/2017	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	52.391,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2018	31/12/2018	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	49.615,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro		
01/01/2019	31/12/2019	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	51.442,00	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2020	31/12/2020	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	51.488,00	SOC.COOP. BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIET
01/01/2021	28/02/2021	Lavoro dipendente	sett.	10	10,000	8.606,00	SOC.COOP. BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIET
01/03/2021	30/04/2021	Figurativa Esodo	sett.	9	9,000	8.484,00	SOC.COOP. BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIET

Note:

- v) Il computo e la valutazione ai fini del diritto e della misura dei periodi di lavoro all'estero dipendera' dalla prestazione che verra' richiesta.
0) Contributi accreditati in base ai versamenti effettuati: sono pienamente utilizzabili se il reddito corrisponde a quello fiscalmente accertato.
3) Settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di anzianita'.

Segnalazioni personalizzate e/o pratiche in corso

- Risulta presenza di iscrizione assicurativa presso l'Ente: Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio
- Titolare di pensione cat. COOP28 (ASS. STRAORD. CREDITO COOP. L. 232/16) Certif. n. 01280618 erogata da: INPS - IST. NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE decorrenza 03/21.
- Risultano periodi di lavoro all'estero comunicati dagli Enti previdenziali di MONACO per la matricola estera: 188174. Tali periodi potranno essere presi in considerazione ai fini della liquidazione di una pensione italiana alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi internazionali di sicurezza sociale.



Al Sig.
VIA

OGGETTO: COMUNICAZIONE CERTIFICATIVA DEL CONTO ASSICURATIVO
(ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n.88)

Gentile Signore,

In allegato a questa lettera troverà il suo estratto conto certificativo, che ci ha richiesto il giorno

Nella prima tabella è indicato il numero complessivo dei contributi che ha maturato per il diritto alla pensione; la seconda è invece un riepilogo dei periodi contributivi che risultano registrati nei nostri archivi alla data odierna.

Le ricordiamo che i contributi sono stati valutati in base alle norme di legge che regolano il pensionamento anticipato a carico della gestione speciale commercianti.

Distinti Saluti

Il direttore
TEMPESTINI
SUSANNA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n.39 del 1993

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo della nostra Sede negli elenchi telefonici o sul sito internet: www.inps.it. Può inoltre, telefonando al numero gratuito 800 364, un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente fissate di persona a portata di mano.
Numero Pratico: _____ Codice Fiscale: _____



COMUNICAZIONE CERTIFICATIVA DEL CONTO ASSICURATIVO

Numero Pratico: _____

Cognome/Nome: _____
Ritorna il _____
Codice Fiscale: _____

Lavoro dipendente e assunzione (speciale contributo agricolo)	1.031	1.031
Figurativi non agnodi (per eventi diretti da inoccupazione e malattia)	48	48
Deduzione speciale		27
Malattia (1)		
Lavoro autonomo (compresi i contributi figurativi agnodi) (2)		
Lavoro autonomo: artigiano (3)		
Lavoro autonomo: esercente attività commerciale (4)	117	117
Lavoro autonomo: coltivatore diretto, colono mezzadro, imprenditore a lioco principale (4)		
Maggiorazioni per benefici attribuiti nei limiti di legge		
Enti Crediti		
Contribuzione pescatori		
Categoria Esentata		
Totale: contributi del 01.08.1975 al 10.11.2019	1.846	1.873

I contributi, in alternativa all'età, sono valutati considerando tutta la contribuzione, anche quella non utile al conseguimento del requisito contributivo minimo di 1830 settimane, concorrente con l'età, che dovrà essere, comunque, contestualmente perfezionata.
Il requisito contributivo è stato valutato in base alle norme di legge vigenti e sulla base delle risultanze degli archivi dell'Istituto alla data odierna.

(1) I periodi di malattia non retribuiti, risultano nei nostri archivi, sono stati considerati nel numero massimo consentito dalla normativa vigente. Al momento del pensionamento Lei potrà, eventualmente, scegliere i periodi la cui validazione è risultata più favorevole.

(2) Il numero dei contributi può essere soggetto a variazioni, qualora dovesse emergere l'esistenza di contribuzioni non esaminate nel presente estratto.

(3) Il numero dei contributi relativi ai periodi contributivi, sull'estratto analitico allegato, nella nota "Benefici da verificare", è soggetto a modifica qualora il relativo stesso sia accertato in misura superiore a quella indicata.

(4) Il numero dei contributi è soggetto a riduzione, qualora i contributi risultino versati in maniera inferiore ai dovuti.

COMUNICAZIONE CERTIFICATIVA DEL CONTO ASSICURATIVO

Numero Pratica: _____

Cognome/Nome: _____
 Nato/a il _____
 Codice Fiscale: _____

PERIODO	Dal	Al	Tipo Contribuzione	Contributi versati negli archivi			Settimane di lavoro			Retribuzione/Reddito		
				T	numero	diritto	maggiore anzianità	misura	Importo	NT		
01/08/1975	31/12/1975		Apprendista	S	13	13	13	13,00	92.987,7			
01/08/1978	31/08/1978		Apprendista	S	8	8	8	8,00	94.201,6			
01/07/1980	28/12/1980		Lavoro dipendente	S	14	13	13	13,00	659.905,1		1	
01/01/1981	30/10/1981		Lavoro dipendente	S	43	43	43	43,00	3.441.152,3			
01/01/1981	31/12/1981		Lavoro dipendente	S	6	6	6	6,00	657.318,5			
01/01/1982	30/07/1982		Lavoro dipendente	S	5	5	5	5,00	453.449,2			
19/03/1982	31/12/1982		Servizio militare	S	41	41	41	7,00	1.157.907,8			
01/01/1983	31/02/1983		Lavoro dipendente	S	10	10	10	10,00	1.274.050,2			
01/02/1983	30/04/1983		Lavoro dipendente	S	35	35	35	35,00	6.169.594,1			
01/05/1983	31/12/1983		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	10.759.632,6			
01/01/1984	31/12/1984		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	12.763.341,2			
01/01/1985	31/12/1985		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	12.966.665,4			
01/01/1987	31/12/1987		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	16.436.380,3			
01/01/1988	31/12/1988		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	16.753.345,4			
01/01/1989	31/12/1989		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	18.503.617,8			
01/01/1990	31/12/1990		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	20.223.935,7			
01/01/1991	31/12/1991		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	21.899.321,9			
01/01/1992	31/12/1992		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	26.987.631,4			
01/01/1993	31/12/1993		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	25.702.510,5			
01/01/1994	31/12/1994		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	27.028.255,4			
01/01/1995	30/11/1995		Lavoro dipendente	S	46	46	46	46,00	33.269.120,5			
01/01/1995	30/11/1995		Donazione sanguiniferica	S	2	0			910.410,3		2	
01/09/1997	31/12/1997		Titolare impresa commerciale	M	4	18	18	18,00	3.724.680,0		3	
01/01/1998	31/12/1998		Titolare impresa commerciale	M	12	52	52	52,00	15.787.380,0			
01/01/1999	31/12/1999		Titolare impresa commerciale	M	13	47	47	52,00	19.799.920,0			
01/01/1999	31/12/1999		Lavoro dipendente	S	8	8	8	8,00	5.585.487,4		1	
01/01/2000	31/12/2000		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	33.681.253,1			
01/01/2001	31/12/2001		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	38.420.030,0			
01/01/2002	31/12/2002		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	44.684.000,0			
01/01/2003	28/04/2003		Lavoro dipendente	S	17	17	17	17,00	14.782.000,0			
01/05/2003	31/12/2003		Lavoro dipendente	S	36	35	35	35,00	24.160.000,0		1	
01/01/2004	31/12/2004		Lavoro dipendente	S	52	52	52	52,00	39.912.000,0			
01/01/2005	20/07/2005		Lavoro dipendente	S	30	30	30	30,00	35.284.000,0			
21/07/2005	31/07/2005		Previdenza	S	1	0		1,00	6.718.000,0		4	
27/08/2005	31/12/2005		Disoccupazione	S	19	0	19	19,00	1.900.000,0		1	
01/01/2006	27/02/2006		Disoccupazione	S	8	0	8	8,00	800.000,0		4	
18/10/2006	31/12/2006		Lavoro dipendente	S	9	9	9	9,00	6.095.000,0			
19/12/2006	30/12/2006		Lavoro dipendente	S	2	2	2	2,00	2.291.000,0		1	
01/01/2007	31/12/2007		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	43.104.000,0			
01/01/2007	31/12/2007		Donazione sangue	S	1				120.000,0		2	
01/01/2008	31/12/2008		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	46.781.000,0			
01/01/2009	31/12/2009		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	47.553.000,0		1	
01/01/2010	11/12/2010		Lavoro dipendente	S	50	50	50	50,00	42.799.000,0			
05/12/2010	31/12/2010		Lavoro dipendente	S	4	2	2	2,00	3.419.950,0		1	

Numero Pratica: _____

Cognome/Nome: _____
 Nato/a il _____
 Codice Fiscale: _____

PERIODO	Dal	Al	Tipo Contribuzione	Contributi versati negli archivi			Settimane di lavoro			Retribuzione/Reddito		
				T	numero	diritto	maggiore anzianità	misura	Importo	NT		
01/07/2011	31/12/2011		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	47.735.000,0		1	
01/07/2012	31/12/2012		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	47.933.000,0		1	
01/07/2013	31/12/2013		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	50.732.000,0		1	
01/07/2014	31/12/2014		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	49.956.000,0		1	
01/07/2015	31/12/2015		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	50.399.000,0		1	
01/07/2016	31/12/2016		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	52.337.000,0		1	
01/07/2017	31/12/2017		Lavoro dipendente	S	53	52	52	52,00	52.337.000,0		1	
01/07/2018	30/11/2018		Lavoro dipendente	S	48	48	48	48,00	42.416.000,0			

T = unità di tempo (G=giorni, S=settimane, M=mesi, A=anni)

Note:

- Il numero dei contributi non comprende quelli versati in numero superiore alle settimane e comprese tra la data iniziale e quella finale della registrazione, ovvero quelli già versati per lo stesso periodo.
- Contributi a rettificazione ridotta già compresi in altra registrazione e utilizzabili unicamente al fine della determinazione della retribuzione pensionabile.
- Reddito da verificare.
- Le settimane non sono utili per il diritto alla pensione.



AGENZIA DI
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Modello C11

Oggetto
DOMANDA DI ESTRATTO CONTRIBUTIVO
N. 110 IL
A.

Riferimento

(Da citare in caso di risposta)

A. CASSE DE COMPENSATION
DES SERVICIS PUBLICS
11, RUE LOUIS NOTARI
MC-98010-MONACO -PRINCIPATO DI MONACO

per conoscenza: Al signor
ACLI
presso

In riferimento alla Vs. richiesta, Vi comuniciamo/Vi inviamo quarto segue:
si trasmette l'estratto contributivo internazionale

Restando a disposizione per ogni ulteriore comunicazione, porgiamo distinti saluti.

Il direttore
TEMPEZZINI GIANNI



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

PENSIONE DI ANZIANITA' NEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI

DATA DI NASCITA
SESSO

Anzianità contributiva alla data del 30-11-2018

Settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età	Settimane di anzianità contributiva collegata all'età
1.911	1.884

In base ai dati indicati e alle norme vigenti, l'accesso al pensionamento può avvenire:

- a partire dal 01-12-2025 se perfezionati entro il 30-11-2025 i seguenti requisiti

Settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età 2275

V.B. La verifica dei requisiti richiesti per il pensionamento è stata effettuata nel sistema retributivo/misto.
N.B. I requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il pensionamento sono verificati tenendo conto di un aumento per l'adeguamento alla speranza di vita di tre mesi per gli anni da 2012 al 2015 e di ulteriori:

- quattro mesi dal 2016 al 2018,
- cinque mesi dal 2019 al 2022,
- tre mesi dal 2023 al 2024,
- tre mesi dal 2025 al 2026,
- tre mesi dal 2027 al 2028,
- tre mesi dal 2029 al 2030,
- un mese dal 2031 al 2032,
- due mesi per ogni biennio successivo fino al 2054,
- un mese dal 2055 al 2056,
- due mesi dal 2057 al 2058,
- un mese dal 2059 al 2060,
- due mesi dal 2061 al 2062,
- un mese dal 2063 al 2064.

RELEVÉ DE CARRIÈRE

PERIODES	N°	EMPLOYEURS Nom
Du 19/08/1996 au 04/03/1997	10963	CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
Du 05/03/1997 au 31/03/1997	15003	COSYS VALIDATION P/MALADIF AVEC POINTS
De 01/04/1997 au 07/04/1997	10963	CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

3 Points acquis au 30/09/2017 : 24,13
 Nombre de mois validés C.A.R. : 9
 Valeur annuelle du Point C.A.R. : 18,90 Euros.

Le présent relevé a été établi le 11/01/2019, et arrêté à la date du 07/04/1997.

Pour le Directeur Général,



Ce relevé de carrière ne présume pas l'ouverture d'un droit à pension auprès de nos Organismes et n'a donc qu'une valeur d'information générale.
 Votre demande de relevé ne saurait en aucune façon équivoir aux démarches nécessaires pour la liquidation de la pension de retraite.
 Si vous souhaitez disposer de renseignements sur vos éventuels droits à retraite et sur les formalités à accomplir, vous devez contacter :

Le Service Liquidation et Paiement de Retraites
 téléphone (+377) 93.15.49.59
 e-mail: retraite@caisses-sociales.mc



Allegato 4 - ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INTEGRATO

Data: 22/06/2021 12.36.38

Pag. 1

Estratto Conto Integrato - Casellario degli Attivi

COGNOME:

NOME:

CODICE FISCALE:

NATO A:

IL:

QUADRO "A" - Anzianità contributiva - Montanti Contributivi

DAL	AL	ENTE	GESTIONE e/o FONDO	TIPOLOGIA RAPPORTO / CONTRIBUTIZIONE	CONTRIBUTI UTILI A PENSIONE				NOTE	RETRIBUZIONE O REDDITO	VOLUME AFFARI IVA	AZIENDA - AMMINISTRAZIONE/ENTE - LAVORATORE	
					UNITA' DI MISURA	AL DIRITTO	UNITA' DI MISURA	AL CALCOLO				CODICE MATRICOLA	DENOMINAZIONE
01/08/1975	31/10/1975	INPS		Apprendista artigiano	S	13	S	13		0,00			
01/06/1978	31/08/1978	INPS		Apprendista	S	8	S	8		216,91		6200337661	DITTA
01/10/1980	29/12/1980	INPS		Lavoro dipendente	S	14	S	14		969,90		4200134499	ENTE POSTE ITALIANE
01/01/1981	20/10/1981	INPS		Lavoro dipendente	S	43	S	43		3.441,15		4202176516	DITTA
01/11/1981	31/12/1981	INPS		Lavoro dipendente	S	8	S	8		857,31		4200134499	ENTE POSTE ITALIANE
01/01/1982	30/01/1982	INPS		Lavoro dipendente	S	5	S	5		453,44		4200134499	ENTE POSTE ITALIANE
19/03/1982	31/12/1982	INPS		Servizio militare	S	41	S	41		0,00			
01/01/1983	21/02/1983	INPS		Servizio militare	S	7	S	7		0,00			
01/02/1983	30/04/1983	INPS		Lavoro dipendente	S	10	S	10		1.274,09		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/05/1983	31/12/1983	INPS		Lavoro dipendente	S	35	S	35		6.169,59		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Pag. 2

QUADRO "A" - Anzianità contributiva - Montanti Contributivi

01/01/1984	31/12/1984	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		10.752,63		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1985	31/12/1985	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		12.783,34		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1986	31/12/1986	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		12.966,68		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1987	31/12/1987	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		15.436,38		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1988	31/12/1988	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		16.753,34		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1989	31/12/1989	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		18.503,61		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1990	31/12/1990	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		20.223,93		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1991	31/12/1991	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		21.899,32		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1992	31/12/1992	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		28.687,63		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1993	31/12/1993	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		25.702,51		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1994	31/12/1994	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		27.028,25		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1995	30/11/1995	INPS		Lavoro dipendente	S	48	S	48		32.322,45		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
01/01/1996	31/12/1996	INPS		Lavoro dipendente	S	0	S	0		946,66		6200814487	S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
19/08/1996	07/04/1997	INPS		Estero:lavoro dip/ aut.	M	9	M	9	v	0,00		1600011601	
01/09/1997	31/12/1997	INPS		Titolare di impresa COM.	M	4	M	4	M4	3.724,68		27131360QK	
01/01/1998	31/12/1998	INPS		Titolare di impresa COM.	M	12	M	12		19.767,38		27131360QK	
01/01/1999	31/12/1999	INPS		Titolare di impresa COM.	M	12	M	12		19.799,92		27131360QK	

QUADRO "A" - Anzianità contributiva - Montanti Contributivi

01/11/1999	31/12/1999	INPS		Lavoro dipendente	S	8	S	8		5.585,48		6200817912	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2000	31/12/2000	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		33.681,25		6200817912	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2001	31/12/2001	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		39.429,00		6200817912	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2002	31/12/2002	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		44.884,00		6200817912	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/01/2003	26/04/2003	INPS		Lavoro dipendente	S	17	S	.17		14.762,00		6200817912	SOC.COOP. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOP
01/05/2003	31/12/2003	INPS		Lavoro dipendente	S	36	S	36		24.160,00		4205198430	S.R.L.
01/01/2004	31/12/2004	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		39.912,00		4205198430	S.R.L. CAMPO DI SASSO DISTRIBUZIONI
01/01/2005	20/07/2005	INPS		Lavoro dipendente	S	30	S	30		35.264,00		4205198430	S.R.L.
21/07/2005	31/07/2005	INPS		Ind. sost. preavviso	S	1	S	1		6.718,00		4205198430	S.R.L.
27/08/2005	31/12/2005	INPS		Disoccupazione	S	19	S	19	M7	0,00			
01/01/2006	27/02/2006	INPS		Disoccupazione	S	9	S	9	M7	0,00			
18/10/2006	15/12/2006	INPS		Lavoro dipendente	S	9	S	9		6.005,00		4964090204	S.P.A. OBIETTIVO LAVORO
18/12/2006	31/12/2006	INPS		Lavoro dipendente	S	2	S	2		2.291,00		4205741920	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2007	31/12/2007	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		43.104,00		4205741920	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2007	31/12/2007	INPS		Donaz. sangue (ad integ.)	S	0	S	0		123,00		4205741920	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2008	31/12/2008	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		46.781,00		4205741920	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST

QUADRO "A" - Anzianità contributiva - Montanti Contributivi

01/01/2009	31/12/2009	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		47.453,00		4205741920	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/01/2010	31/12/2010	INPS		Lavoro dipendente	S	50	S	50		42.792,00		4205741920	SOC.COOP. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA COST
01/12/2010	31/12/2010	INPS		Lavoro dipendente	S	4	S	4		3.419,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2011	31/12/2011	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		47.755,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2012	31/12/2012	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		47.953,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2013	31/12/2013	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		50.752,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2014	31/12/2014	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		49.996,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2015	31/12/2015	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		50.399,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2016	31/12/2016	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		52.357,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2017	31/12/2017	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		52.391,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2018	31/12/2018	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		49.615,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2019	31/12/2019	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		51.442,00		3014318752	SOC.COOP. BANCA CRAS CHIANCIANO TERME COSTA ETR
01/01/2020	31/12/2020	INPS		Lavoro dipendente	S	52	S	52		51.488,00		5810118554	SOC.COOP. BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIET
01/01/2021	28/02/2021	INPS		Lavoro dipendente	S	10	S	10		8.606,00		5810118554	SOC.COOP. BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIET
01/03/2021	30/04/2021	INPS		Figurativa Esodo	S	9	S	9		8.484,00		5810118554	SOC.COOP. BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIET

- legenda per le unità di misura: A = anno, T = Trimestre, M = mese, S = settimana, G = giorno, H = ora

QUADRO "A" - Anzianità contributiva - Montanti Contributivi

- descrizioni relative ai codici riportati nel campo Note

NOTE:

- v) Il computo e la valutazione ai fini del diritto e della misura dei periodi di lavoro all'estero dipenderà dalla prestazione che verrà richiesta.
- M7) Settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di anzianità.
- M4) Contributi accreditati in base ai versamenti effettuati: sono pienamente utilizzabili se il reddito corrisponde a quello fiscalmente accertato.
- Titolare di pensione cat. COOP28 (ASS. STRAORD. CREDITO COOP. L. 232/16) Certif. n. 01280618 erogata da: INPS - IST. NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE decorrenza 03/21.
- Risultano periodi di lavoro all'estero comunicati dagli Enti previdenziali di MONACO per la matricola estera: 188174. Tali periodi potranno essere presi in considerazione ai fini della liquidazione di una pensione italiana alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi internazionali di sicurezza sociale.

- Gli eventuali periodi oggetto di ricongiunzione contributiva possono risultare presenti più volte, in quanto riferiti a tutti gli enti interessati al procedimento

I dati nelle tabelle riepilogative saranno visibili solo se disponibili

RIEPILOGO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI				
Ente/Cassa	Fondo	Anni	Mesi	Giorni
ENASARCO		3	0	0

RIEPILOGO DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI			
Ente/Cassa	Fondo	Importo	Rivalutato

Al fine del conseguimento di un'unica pensione, gli iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono:

- a) cumulare o totalizzare a titolo gratuito i periodi assicurativi non interamente coincidenti (i periodi assicurativi coincidenti sono computati una sola volta ai fini del diritto alla pensione e tutti ai fini della misura della pensione)
- b) ricongiungere a titolo oneroso i periodi contributivi presso un'unica forma di previdenza obbligatoria.





L'IMPORTO MENSILE SPETTANTE

IMPORTI DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO			
Dal	Importo dell'assegno straordinario	Trattenuta quota associativa	Importo spettante
03/2021	2.778,71	10,75	2.767,96
06/2021	2.778,71	10,75	2.767,96
13/2021	2.315,60	10,75	2.304,85

IMPORTO DEGLI ARRETRATI

Sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 marzo 2021 al 31 maggio 2021. Nella sottostante tabella viene riportato il credito spettante suddiviso per anno di riferimento:

Anno	Importo assegno straordinario	Importo totale
2021	8.336,13	8.336,13
Totale	8.336,13	8.336,13
Trattenute per ritenuta IRPEF		2.284,10
Trattenute per ritenuta IRPEF anni precedenti		0,00
Trattenute per quota associativa sindacale		32,25
Importo al netto delle trattenute		6.039,78

Le comunico che gli arretrati sono disponibili presso l'ufficio pagatore prescelto.

L'IMPONIBILITÀ FISCALE

L'assegno è fiscalmente imponibile e gli emolumenti corrisposti sono assoggettati al regime della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del T.F.R.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'assegno straordinario viene posto in pagamento con accredito su conto corrente presso l'ufficio bancario.

DATI DI LIQUIDAZIONE

L'assegno straordinario è calcolato sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo.

Gestione	Quote di assegno straordinario nel sistema retributivo	
	Quota	Settimane
Lavoratori Dipendenti	Fino al 31/12/1992	651
Lavoratori Dipendenti	Dal 1/1/1993 al 31/12/1995	152

Gestione	Quote di assegno straordinario nel sistema contributivo	
	Coefficiente di trasformazione	Settimane
Lavoratori Dipendenti	4,5563	709
Lavoratori Dipendenti	4,5563	676

Per il perfezionamento del requisito contributivo si è tenuto conto anche della contribuzione versata all'estero.

LE TRATTENUTE SULL'ASSEGNO STRAORDINARIO

Sull'assegno straordinario sono operate trattenute per: - quota associativa al sindacato FABI.

L'ASSEGNO STRAORDINARIO CORRENTE

Gli importi dell'assegno straordinario relativi al corrente anno e successivi al 31 maggio 2021 sono i seguenti:

	Importo mensile giugno 2021
Pensione lorda	2.778,71
Indennità	0,00
Pensione lorda complessiva	2.778,71
Trattenuta IRPEF	754,70
Quota associativa al sindacato	10,75
Pensione al netto delle trattenute	2.013,26

La informiamo che può trovare il dettaglio di pagamento di ciascuna rata mensile dell'assegno straordinario percepito fra i servizi accessibili online sul sito www.inps.it, nella sezione "Prestazioni e servizi".

Le ricordiamo che può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando il codice PIN dispositivo o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

A partire dal 01/10/2020 INPS non assegna nuovi PIN agli utenti che ne siano sprovvisti. Qualora non possieda idonee credenziali di accesso, potrà richiedere lo SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell'Agenda per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/>

INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

L'assegno straordinario segue i regimi legali di incompatibilità e di incumulabilità dei trattamenti pensionistici pubblici di vecchiaia o di vecchiaia anticipata con i redditi di lavoro autonomo o subordinato di tempo in tempo vigenti, nonché eventuali ulteriori limitazioni specificamente previste dagli accordi collettivi per l'accesso alla prestazione straordinaria del Fondo, quali, ad esempio, eventuali limitazioni contemplate in detti accordi collettivi circa attività svolte in concorrenza con il datore di lavoro esodante.

E' fatto obbligo al lavoratore destinatario dell'assegno di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo di Solidarietà dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro, dipendenti o autonomi, con indicazione specifica del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. In caso di inadempimento all'obbligo di comunicazione in parola, il lavoratore, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del Regolamento del Fondo (Decreto Interministeriale 82761/2014) decade dal diritto alla prestazione di assegno straordinario con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.

IL CERTIFICATO

Le invio, in allegato, il certificato da esibire all'ufficio pagatore prescelto per la riscossione.

PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA

Le ricordo che entro tre anni dalla data di ricevimento di questa comunicazione potrà proporre azione giudiziaria ove ritenga che il riconoscimento della prestazione sia avvenuto parzialmente (1).

L'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere notificata presso questa Direzione, avendo il rappresentante legale dell'istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Direzione stessa, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e per gli effetti di cui all'art. 30 del codice di procedura civile.

(1) Articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI

Le ricordo che lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura dell'assegno straordinario. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

STRUMENTI DI TUTELA

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale dell'Inps, al quale spetta decidere in unica istanza.

La proposizione del ricorso amministrativo non sospende né interrompe il termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria

Gli uffici di questa Agenzia di produzione sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Il responsabile
LO STORTO CRISTINA



Come di consueto, per ogni dubbio o necessità i rappresentanti sindacali della FABI saranno a Vostra disposizione!

Roma, marzo 2022

FABI - FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
DIPARTIMENTO WELFARE
welfare@fabi.it



Hanno contribuito a questa pubblicazione

Vincenzo Saporito, Paolo Cerrone, Sabrina Dapor, Giammatteo Donati, Domenico Mazzucchi, Mario Napolitani, Flavio Saltari e Giorgio Urbinati

Eventuali domande, quesiti o chiarimenti potranno essere indirizzati a
welfare@fabi.it

DIPARTIMENTO WELFARE